

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

CORTE DI ASSISE

- PRIMA SEZIONE -

N. 46/93 R.G.N.R. D.D.A

N. 16/95 R.G. ASSISE

N. 72/94 R.G.I.P. D.D.A

N. 9/2000 R.G. SENTENZE

S E N T E N Z A

(art. 544 e segg. c.p.p.)

del 12 ottobre 2000

Depositata il 12 aprile 2001

Dr. Franco GRECO

Presidente rel.

Dr. Vincenzo GIGLIO

Giudice

c o n t r o

ROMEO PAOLO, nato a Gallico di Reggio Calabria il 19-03-1947, e residente in Pellaro di Reggio Calabria, SS 106 III tratto trav. G/2

in relazione alle seguenti imputazioni

h2) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis, 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma c.p., per avere fatto parte, in qualità di dirigente, di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, operante a Reggio Calabria e dintorni e facente capo, sino al 1991, alle cosche De Stefano e Tegano, e successivamente alla struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa, finalizzata al compimento di delitti (in particolare omicidi in danno delle cosche avversarie, traffico di sostanze stupefacenti e altro), al controllo del territorio, al controllo di attività economiche pubbliche e private, al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici, all'aggiustamento di processi con l'aggravante della disponibilità di armi comuni e da guerra, munizioni e

materiale esplodente e dell'impiego di risorse finanziarie di provenienza delittuosa per acquisire e mantenere il controllo di attività economiche pubbliche e private.

Accertato in Reggio Calabria dal 1970 sino alla data della presente chiesta.

Capo di imputazione poi modificato da richiesta formulata all'udienza del 31-05-2000, nei termini seguenti:

h2) del delitto p. e p. dall'art. 416/bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., per avere fatto parte dell'organizzazione criminale unitaria di stampo mafioso denominata "ndrangheta", strutturata in molteplici cosche ramificate nell'intera Regione Calabria con propaggini nel resto del territorio nazionale ed anche all'estero, aderendo, in particolare, alla cosca De Stefano/Tegano (inizialmente egemone, dal gennaio 1986 alleata con i Libri - Latella nella "guerra di Mafia" intrattenuta contro il cartello Imerti - Condello - Serraino - Rosmini, quindi dopo la pacificazione dell'anno 1991, di nuovo federata agli altri gruppi criminali cittadini nella gestione illecita del territorio) operante, prevalentemente, nella Città di Reggio Calabria sfruttando la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti (tra cui omicidi, estorsioni, rapine traffico di armi e droga), acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, nell'ambito della quale, tra le altre condotte, contribuiva a determinare, all'inizio degli anni 70, il connubio tra le cosche reggine e le organizzazioni della destra eversiva; conferiva incarico, per conto di Paolo De Stefano (all'epoca capo indiscusso dell'organizzazione), di uccidere in Roma Cello Lamberto; organizzava, insieme ai

vertici della cosca, la fuga di Franco Freda da Catanzaro e la successiva custodia del latitante presso il boss di Pellaro Filippo Barreca; svolgeva per conto di Paolo Martino, personaggio di spicco dell'organizzazione, attività di intermediazione fondiaria; promuoveva, quale assessore municipale della Città di Reggio Calabria, una violenta campagna finalizzata ad ottenere l'allontanamento del dott. Paolino Quattrone, già direttore del Carcere cittadino, a cagione dei provvedimenti da questi intrapresi per arginare l'illegalità diffusa che regnava all'interno dell'istituto e di cui beneficiavano, in prevalenza, Paolo De Stefano ed i suoi accoliti; intratteneva rapporti con il predetto Paolo Martino durante la latitanza di questi; organizzava l'estorsione "S.A.R." per ottenere un miliardo e cento milioni di lire dall'imprenditore Montesano che si era aggiudicato il Cosenza la licitazione privata per il servizio di ristorazione ospedaliera, accompagnando Magliari Pietro, mafioso della zona di Altomonte, presso il Montesano, a Reggio Calabria, per ottenere "l'adempimento" degli impegni assunti; partecipava ad una riunione, in Cosenza, presso l'avvocato Franz Caruso, nel corso della quale, alla presenza del capo cosca cittadino Franco Pino, si compose un contrasto tra i politici socialdemocratici Giuseppe Tursi Prato e Antonio Gentile; prometteva ad esponenti dello schieramento imertiano interessanti istituzionali al fine di "pilotare" in favore di costoro il processo c.d. "Santa Barbara"; partecipava a riunioni finalizzate ad ottenere consenso elettorale organizzate da esponenti della criminalità organizzata.

Con l'aggravante di aver diretto, promosso e, comunque, organizzato l'associazione.

In Reggio Calabria, a partire dal 1970 e successivamente.

(¹)SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Condello Pasquale ed altri, avente ad oggetto una complessa e articolata indagine a carico di numerosi soggetti in merito alla consistenza e alla conformazione strutturale e operativa della "ndrangheta" calabrese, individuando le singole cosche mafiose con particolare riferimento a una serie di gravissimi reati dalle stesse commessi (omicidi nel corso della "guerra di mafia", traffici di armi e di stupefacenti, estorsioni, collusioni con il potere politico istituzionale e con frange della massoneria), si procedeva nei riguardi di Romeo Paolo in ordine al delitto di cui al capo H2) per aver fatto parte, in qualità di dirigente, di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, operante in Reggio Calabria e zone limitrofe, facente capo fino al 1991 alla cosca De Stefano-Tegano e, successivamente, alla struttura di vertice insediata a seguito del raggiungimento della "pax mafiosa".

Il 21.12.1994 il P.M. chiedeva l'applicazione di misura cautelare a carico del Romeo, che veniva adottata dal G.I.P. di Reggio Calabria con ordinanza del 27.06.1995.

Avverso tale provvedimento il Romeo proponeva richiesta di riesame al Trib. della Libertà, che, in data 29-9-1995, sulla base degli atti sino ad allora acquisiti

¹Pag.

(²) (il processo successivamente si arricchiva di ulteriore consistente materiale probatorio, che valeva anche a fornire la corretta interpretazione degli elementi fino a quel punto raccolti), annullava l'ordinanza del G.I.P., disponendo la liberazione del Romeo.

In data 22-9-1995 il prevenuto formulava, con dichiarazione depositata in Cancelleria, richiesta di giudizio immediato.

Il G.I.P., con decreto del 4-10-1995, ordinava la comparizione del Romeo dinanzi alla Corte di Assise di Reggio Calabria – 1^a Sezione – per l'udienza del 4-12-1995, individuando come competente tale organo giudiziario sotto il profilo che l'imputato era accusato di far parte di un'associazione di stampo mafioso, tra i cui delitti – fine vi erano diversi omicidi di competenza della Corte di Assise e che, quindi, essendo la fattispecie ascritta al Romeo connessa con altri reati, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lo “stralcio” operato nei suoi confronti non determinava alcuno spostamento di competenza.

La Corte di Assise risultava originariamente presieduta dal dott. Vincenzo Pedone con lo scrivente Presidente Aggiunto e giudice “a latere” il dott. Vincenzo Giglio.

Senonché, all'udienza del 16.2.1996, il Presidente Pedone chiedeva, per vari motivi di opportunità da lui indicati, l'autorizzazione ad astenersi dal trattare il presente

²Pag.

(³) procedimento, che veniva accolta dal Presidente del Tribunale il 27-2-1996, per cui dall'udienza dell'8-3-1996 Presidente titolare diveniva lo scrivente.

Nella medesima udienza si provvedeva, indi, sulle richieste di mezzi di prova formulate dalle parti.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale si faceva luogo all'assunzione in esame di numerosi collaboratori di giustizia (molti dei quali non escussi nella fase delle indagini preliminari) e dei testi indotti dal P.M. e dalla difesa nonché all'acquisizione di copiosissima documentazione. Frequenti erano, poi, le dichiarazioni spontanee dell'imputato.

Provvedutosi sulle richieste della parti ex artt. 195 e 507 c.p.p., si procedeva all'esame e al controesame del prevenuto, che si protraeva per alcune udienze.

Il 31-5-2000 il P.M. riformulava l'imputazione per rendere più specifica e puntuale la contestazione.

All'udienza del 22-6-2000, al termine dell'istruttoria dibattimentale, si dichiaravano utilizzabili, ai fini della decisione, tutti gli atti di causa, la cui lettura non era vietata dalla legge.

La discussione finale aveva inizio il 29-9-2000 con la requisitoria del P.M., che chiedeva l'affermazione di responsabilità del Romeo in ordine al reato ascrittogli, con la sua conseguente condanna alla pena di anni sette di

³Pag.

(⁴) reclusione. Indi, nelle udienze del 9 e 10 ottobre 2000 intervenivano i difensori, che invocavano l'assoluzione dell'imputato, perché il fatto non sussiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osservi il Collegio che nessun dubbio può sussistere sulla responsabilità del Romeo in ordine al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso ascrittogli.

Prima di passare all'esame della fattispecie criminosa contestata, consistendo, in parte, il materiale probatorio a carico dell'imputato in dichiarazioni di collaboratori di giustizia (solo in parte, emergendo, altresì, nei confronti del Romeo rilevanti elementi di responsabilità da dati documentali, deposizioni di testi, anche indotti dalla difesa, e da ammissioni dello stesso prevenuto), occorre enunciare i criteri di valutazione di tali dichiarazioni, secondo i principi formulati dal Supremo Collegio.

Ai sensi dell'art. 192 comma 3° c.p.p., le dichiarazioni di persone imputate in procedimenti connessi a norma del precedente art. 12 (e tali, in genere, sono i collaboratori di giustizia) vanno valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Ora, è, innanzi tutto, da rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, alle dichiarazioni in esame va riconosciuto valore e dignità di **prova** e non di mero indizio come appare evidente non solo dai lavori preparatori

⁴Pag.

(⁵) del nuovo codice di procedura penale, ma anche dalla dizione letterale “altri elementi di prova”, che compare nell’art. 192 comma 3° c.p.p., e può formare oggettivo supporto del libero convincimento del giudice insieme con i necessari riscontri probatori (cfr. ad es. Cass. Sez. Un. 1 febbraio 1992 n. 1048; Cass. Sez. I^a 16 giugno 1992 n. 6992; Id. Sez. II^a 26 aprile 1993 n. 4000; Id. Sez. IV^a 6 marzo 1996 n. 2540).

In base sempre all’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori è necessario esaminare l’attendibilità intrinseca e, indi, quella estrinseca cioè la presenza di eventuali riscontri.

Quanto all’attendibilità intrinseca (credibilità soggettiva del dichiarante), essa riguarda la genuinità, la spontaneità, la coerenza e la logica interna del racconto nonché la mancanza di interesse diretto all’accusa inteso come assenza di rancore o di malanimo nei confronti dell’accusato e, quindi, assenza di motivi per riferire circostanze contrarie all’imputato (v., ad es. Cass. Sez. VI^a 24 agosto 1993 n. 7997; Id., 19 gennaio 1996 n. 661).

Riguardo, poi, all’attendibilità estrinseca, i riscontri e autosufficiente della colpevolezza del chiamato, poiché ciò renderebbe ultronee le dichiarazioni del collaboratore e la disposizione di cui all’art. 192 comma 3° c.p.p. sarebbe del tutto pleonastica; non è, inoltre, indispensabile che tali riscontri concernano il “thema probandum”, dato che essi devono

⁵Pag.

(⁶) valere unicamente a confermare “ab extrinseco” l’attendibilità del dichiarante più che costituire prova diretta dei fatti dichiarati (così, ad esempio, Cass. Sez. 1[^] 6 ottobre 1993 n. 9105; Id. Sez. IV[^] 20 ottobre 1993 n. 9509; Id. Sez. 1[^] Sez. 6 giugno 1996 n. 2784). Quanto alla natura di tali riscontri, questi non sono predeterminati nella specie e qualità, non operando l’art. 192 comma 3° c.p.p. alcuna distinzione e non stabilendo graduatorie nella valenza probatoria (cfr., tra le tante, Cass. Sez. Un. 20 febbraio 1990 n. 2477; Id. Sez. Un. 1 febbraio 1992 n. 1048; Id. Sez. IV[^] 5 aprile 1996 n. 3501), per cui i riscontri potranno consistere anche in argomenti di natura logica, che, per la loro inequivocità e stretta aderenza al fatto riferito dal dichiarante, ne confermino l’attendibilità (v. Cass. Sez. VI[^] 26 giugno 1992 n. 7475; Id. Sez. II[^] 18 marzo 1993 n. 2583; Id. Sez. II[^] 31 luglio 1993 n. 7502; Id. Sez. IV[^] 6 marzo 1996 n. 2540).

Ne consegue che gli altri elementi di prova che confermino le dichiarazioni del collaboratore possono consistere in dichiarazioni di ulteriori collaboratori che si riscontrano a vicenda (riscontro incrociato o convergenza del molteplice: cfr. Cass. Sez. 1[^] 3 agosto 1993 n. 7561, secondo cui, essendo la dichiarazione di ciascun collaboratore “elemento di prova”, essa è idonea a riscontrare dall’esterno analoga dichiarazione di altro collaboratore limitatamente, peraltro, ai punti in cui coincidono o, comunque, non contrastano; Id. Sez. VI[^] 11-1-1994 n. 3221; Id. Sez. VI[^] 16 marzo 1995 n. 2775; Id. Sez. 1[^] 31 maggio 1995 n. 2328, in base alla quale in

⁶Pag.

(⁷) tema di valutazione di plurime dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. ____ commi 3° e 4° c.p.p., l'esigenza che le medesime, per costituire riscontro l'una dall'altra, siano convergenti non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità – la quale, anzi, a ben riflettere, potrebbe essa stessa costituire, talvolta, motivo di sospetto – dovendosi, al contrario, ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del “thema decidendum”).

Possono, poi, sussistere “smagliature e discrasie”, anche di un certo peso, tra le dichiarazioni in fase di indagini preliminari e quelle dibattimentali o tra più dichiarazioni dibattimentali o tra dichiarazioni di più collaboratori che trattano lo stesso tema. Ciò non implica di per sé il venir meno della loro sostanziale affidabilità (le discrasie potrebbero, ad esempio, dipendere, specie quando vi sia notevole lasso di tempo tra le stesse, da vuoti di memoria) quando risulti dimostrata la complessiva convergenza delle dichiarazioni nei rispettivi nuclei fondamentali (cfr. sul punto Cass. Sez. I[^] 16 giugno 1992 n. 6992; Cass. 18 febbraio 1994, Goddi, C.E.D. Cass. N. 197854).

Le dichiarazioni dei collaboratori, inoltre, non devono essere necessariamente attendibili in ogni loro parte, ma è possibile frazionarle, valutando positivamente solo una parte di esse (c.d. frazionabilità o divisibilità delle dichiarazioni: v. ex multis, Cass. Sez. VI[^] 25 agosto 1995 n. 9090; Id. 19 aprile 1996 n. 4108).

⁷Pag.

(⁸) E', ancora, da osservare che nel nostro ordinamento pure le dichiarazioni accusatorie "de relato", aventi ad oggetto, cioè, circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perché apprese da terzi, sono perfettamente utilizzabili, anche se, a richiesta di parte, il giudice abbia l'obbligo di chiamare a deporre il soggetto asseritamente referente, salvo, poi, il potere dello stesso giudice di valutare le due dichiarazioni e ritenere attendibile quella "de relato" anziché la dichiarazione della persona a cui è stato fatto riferimento (Cass. Sez. I² 2 aprile 1991 n. 989; Id. Sez. VI⁹ 9 luglio 1993 n. 6873).

E', infine, da aggiungere che il principio di cui all'art. 192 comma 3° c.p.p. è applicabile solo qualora le dichiarazioni del collaboratore costituiscano l'unico elemento di prova e gli altri elementi acquisiti rappresentino solo un riscontro di tale attendibilità. Invero, allorché a tali dichiarazioni si affianchino altri elementi probatori o indiziari che, a loro volta, dimostrino, anche se non compiutamente, la responsabilità dell'imputato, "non entra in gioco" la regola di cui all'art. 192 comma 3° c.p.p., ma trovano applicazione le regole generali in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice (v. Cass. 28 febbraio 1994, Badioli, C.E.D. Cass., n. 198044).

Ebbene, è da rilevare che numerosissimi sono i collaboratori alle cui dichiarazioni, spontanee e circostanziate e che si riscontrano vicendevolmente, emergono elementi

⁸Pag.

(⁹) a carico di Romeo.

A parte il caso di Izzo Angelo (la questione della sua attendibilità o meno sarà affrontata allorchè verrà trattato l'omicidio di Cello Lamberto), per quanto riguarda gli altri collaboratori, è da notare, innanzi tutto, che alcuni di essi hanno già ottenuto da parte dei locali uffici giudiziari in taluni processi (non in tutti, ma, è ovvio, che ogni procedimento presenta proprie peculiarità e caratteristiche) positiva verifica della loro attendibilità. Così dicasi ad esempio, per Lauro Giacomo in relazione al processo per l'omicidio di De Stefano Paolo (sentenza Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 11-6-1993, confermata in Cassazione) nonché ai processi per l'omicidio dell'ex deputato Lodovico Ligato (sentenza Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 13-3-1998 ormai irrevocabile, avendo il Supremo Collegio rigettato il proposto ricorso il 27-11-1998), a carico della cosca Garonfalo, operante in Campo Calabro (sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 28-11-1997, confermata quasi "in toto" dalla Corte di Cassazione in data 9-12-1998), nei confronti di Latella Giacomo ed altri e riguardo al processo c.d. "Olimpia 1" (sentenza della Corte di Assise di primo grado di Reggio Calabria), di cui il presente procedimento – giova ribadirlo – costituisce uno "stralcio"; per Barreca Filippo relativamente, tra l'altro, ai processi Ligato,

⁹Pag.

(¹⁰) Garongalo, c.d. “Barracuda”, c.d. “Olimpia 1” e Latella Giacomo + 98; per Iero Paolo rispetto ai processi Ligato, Garanfalo, c.d. “Olimpia 1” e Latella Antonino + altri; per Scopelliti Giuseppe in relazione ai processi Ligato, Garanfalo e c.d. “Olimpia 1” etc.

Vi è, poi, da segnalare che i collaboratori appartenevano a differenti “clans” (Lauro alla cosca Condello, Barreca all’omonimo “clan”, Ierardo Michele al gruppo Iamonte, Scopelliti Giuseppe alla cosca Imerti, Iero Paolo dapprima al “clan” Labate e, successivamente, al gruppo Nicolò-Rosmini-Serraino, Gregorio Giuseppe alla cosca Bellocco, Pino Franco all’omonimo “clan”, Magliari Alberto alla cosca di Altomonte, Vitelli Giuseppe al “clan” Perna etc.), per cui godevano di autonome fonti di informazione, ma facevano anche parte tutti della “ndrangheta” e il Romeo è indicato quale appartenente proprio a tale organizzazione criminosa e, più specificatamente, alla cosca De Stefano-Tegano, cosicchè i collaboratori erano in grado di fornire notevoli contributi probatori.

Quel che, però, più rileva è che non risulta che alcuno dei collaboratori avesse particolari motivi per accusare mendacemente il Romeo e, peraltro, tenuto conto del numero cospicuo di detti collaboratori, taluni dei quali (v., ad es., Pino, Magliari e Vitelli) di zone differenti

¹⁰Pag.

(¹¹) dal “Reggino” dovrebbe ipotizzarsi l’esistenza di un vero e proprio complotto contro l’imputato, ma di tanto non vi è la benchè minima prova in atti.

Ciò posto e passando all’esame della fattispecie criminosa ascritta (appartenenza, come si è detto, del Romeo alla “ndrangheta” e, più in particolare, alla cosca De Stefano-Tegano), è da osservare che il compito della Corte è agevolato nel senso che non è necessario provare l’esistenza di tale cosca mafiosa, risultando la stessa da sentenze ormai irrevocabili (v., ad esempio, processo a carico di De Stefano Paolo + 59, quello contro Albanese Mario ed altri e processo c.d. “S. Barbara”).

Detta cosca, dapprima unitaria, si scindeva, a seguito dell’attentato a Imerti Antonino dell’ottobre 1985 e alla conseguente uccisione, quale risposta, di De Stefano Paolo, in due gruppi contrapposti: la “federazione destefaniana”, formata dalle cosche De Stefano-Tegano, Latella, Barreca e Libri e la “federazione imertiana”, costituita dalle cosche Imerti, Condello, Fontana, Saraceno, Rosmini e Serraino, che davano luogo dal 1985 alla “guerra di mafia”, conclusasi con la pacificazione nel 1991. Quel che occorre, dunque, provare è l’appartenenza (in posizione di vertice) del Romeo al sodalizio criminoso De Stefano-Tegano.

In proposito, è necessario soffermarsi sugli elementi da cui

¹¹Pag.

(¹²) emerge l'affiliazione, in generale, dell'imputato alla cosca in questione, riservandoci di esaminare in seguito i fatti specifici sintomatici di tale appartenenza.

Lauro Giacomo, all'udienza del 12-7-1996, riferiva di avere conosciuto il Romeo all'interno del carcere di Reggio Calabria negli anni 1979-1980 allorchè questi era stato tratto in arresto a seguito della fuga del terrorista dell'estrema destra Franco Freda da Catanzaro.

Il Romeo era detenuto nella cella n. 11 insieme a De Stefano Paolo, capo dell'omonimo "clan", e quella cella costituiva la roccaforte dei De Stefano (rappresentava "il locale" di Reggio Calabria), ove si trovavano allocati i personaggi di maggiore spicco dell'organizzazione (l'imputato ammetteva la circostanza e, pur non essendo ancora in corso la "guerra di mafia", allorchè vi fu nella locale Casa Circondariale una netta distinzione di celle tra destefaniani e antidestefaniani, è significativo il fatto di essere stato "ospite" nella cella del capo-cosca). Il Lauro aveva appreso da De Stefano Paolo che il Romeo era organicamente inserito nel gruppo De Stefano per essere stato "battezzato" nel 1967 ai tempi in cui frequentava l'università.

Agli inizi degli anni 70 si era verificato un incidente tra esponenti dell'organizzazione eversiva di destra "Avanguardia Nazionale", durante il quale aveva perso la vita Dominici Benvenuto, fratello di Dominaci

¹²Pag.

(¹³) Carmine, per mano di Vincenzo, germano di Romeo Paolo (quest'ultimo aveva fatto intervenire Genoese Zerbi Felice, estremista di Avanguardia Nazionale, per ricomporre il conflitto), e, grazie all'intervento del capo-cosca De Stefano Paolo, i familiari della vittima non si erano costituiti parte civile nel processo penale instaurato a carico dell'omicida Romeo Vincenzo (risponde, in effetti, al vero che in tale procedimento non vi fu costituzione di parte civile).

Barreca Filippo, dal canto suo, **all'udienza del 16-1-1997**, dichiarava che il Romeo era inserito ai massimi livelli nella cosca De Stefano (sulla dettagliata esposizione del collaboratore ci soffermeremo allorchè ci si occuperà dell'ausilio prestato dal prevenuto al Freda).

Il collaboratore **Iero Paolo, all'udienza del 16-1-1997**, affermava di essere stato inserito nella cosca Rosmini-Serraino, avversaria dei destefaniani, e che, durante il giudizio di appello nel processo c.d. "S. Barbara", aveva avuto assicurazioni da Serraino Paolo e Rosmini Diego che, tramite l'avv. De Stefano e l'avv. Romeo, quel processo sarebbe stato "aggiustato". Sapeva che l'avv. Romeo era persona vicina al gruppo destefaniano, tanto che, dopo l'omicidio dell'on. Lodovico Ligato, i vertici della sua organizzazione, antagonista dei De Stefano, avevano deciso di uccidere il Romeo.

¹³Pag.

(¹⁴) Il collaboratore **Scopelliti Giuseppe** riferiva, **all'udienza del 6-5-1999**, di essere stato il "braccio destro" di Imerti Antonino di Villa San Giovanni e, quindi, inserito tra i massimi vertici della "ndrangheta" reggina, per cui aveva riportato condanna definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso nel processo c.d. "S. Barbara".

Aveva appreso all'interno della sua organizzazione, e, in particolare, da Imerti Antonino e Condello Pasquale, che Romeo Paolo era persona appartenente al contrapposto schieramento destefaniano e si prodigava per risolvere i problemi giudiziari della cosca. Nel 1991, a seguito della "pacificazione" intervenuta tra le opposte fazioni, aveva ricevuto in carcere una "imbasciata" da Condello Pasquale, che invitava a sostenere politicamente nelle consultazioni elettorali di quell'anno il Romeo. Rimasto inizialmente perplesso per quella richiesta, si era, poi, reso conto che la stessa era conseguenza dell'intervenuta pacificazione.

Aveva saputo, altresì, che il Romeo aveva avuto nello stesso periodo un incontro con Condello Pasquale e Imerti Antonino per "aggiustare" in Cassazione un processo in cui era imputato di omicidio Corsaro Vincenzo, esponente della loro organizzazione.

Pino Francesco, capo di una potente cosca mafiosa del cosentino, dichiarava, **alle udienze in data 22 e 24-10-1996**, che il Romeo era stato il promotore dell'affare

¹⁴Pag.

(¹⁵) “SAR”, sul quale ci si intratterrà in seguito, e che quando era stata sollecitata la tangente a Montesano Giuseppe lo stesso aveva inviato un nipote dei Tegano, Benestare Giorgio, condannato nel processo c.d. “Olimpia 1” per associazione per delinquere di stampo mafioso quale appartenente alla cosca De Stefano-Tegano, il quale aveva detto di Romeo: “è un nostro amico” e nel linguaggio mafioso, com’è noto, ciò significa che apparteneva alla sua consorteria.

Magliari Alberto, “Boss” di Altomonte (CS), all’udienza del **24 giugno 1996**, dichiarava, tra l’altro, che il Romeo aveva “presenziato” presso il ritrovo “Oasi” di Reggio Calabria alla richiesta estorsiva in danno del Montesano, operata dallo stesso Magliari unitamente a Tursi Prato (cfr. infra f. 54 ss.), e ciò “a garanzia mafiosa” nel senso che era consentito ad esso Magliari, proveniente dal “Cosentino”, di agire tranquillamente anche in Reggio Calabria ossia fuori dal proprio territorio. Aggiungeva che, all’esito della sua elezione al Parlamento nell’anno 1992, il Romeo si era recato a ringraziare, per l’appoggio ricevuto, un latitante della famiglia Tegano, appartenente alla cosca mafiosa De Stefano-Tegano.

Gregorio Giuseppe, esponente del “clan” mafioso Bellocco di Rosarno, nelle dichiarazioni rese al P.M. in data 25-11-1996 e acquisite al fascicolo per il dibattimento

¹⁵Pag.

(¹⁶) per sopravvenuta impossibilità di escussione (essendo egli, già collaboratore dal 1996, improvvisamente scomparso la sera del 1° marzo 1997, senza più fornire notizie di sé: la moglie del Gregorio, il giorno successivo, ne aveva denunciato il mancato rientro nella propria abitazione e dalle deposizioni del Capitano dei Carabinieri Chiaravalloti – udienza dell’11-12-1997 – e del Colonnello Fazio – udienza dell’16-6-1998 - emerge chiaramente che si trattava di un caso di “lupara bianca”), riferiva che, in occasione dell’incontro a fini elettorali che aveva avuto nel 1992 con Romeo Paolo (v. amplius infra f. 76 ss.), lo stesso gli aveva detto di non conoscere personalmente i Bellocco, ma di avere appreso quanto fosse importante quella famiglia allorché, in più occasioni, si era recato a Rosarno insieme al più volte citata De Stefano Paolo, “boss” dell’omonima cosca, a far visita a Pesce Giuseppe, capo del “clan” mafioso Pesce, allorché lo stesso era latitante.

Izzo Angelo, condannato per la strage del Circeo, dichiarava, **all’udienza del 06.05.1999**, che il Romeo apparteneva alle organizzazioni estremiste della destra ed era esponente del gruppo De Stefano. Attribuiva al Romeo il ruolo di mandante, per conto di De Stefano Paolo, dell’omicidio di Cello Lamberto (in tale omicidio e sulla valutazione delle dichiarazioni dello Izzo cfr. infra f. 79 ss.).

Mancini Giacomo, ex Segretario Nazionale del P.S.I. e già

¹⁶Pag.

(¹⁷) Ministro della Repubblica, nelle dichiarazioni da lui rese ai Pubblici Ministeri di Cosenza e di Catanzaro il 10.04.1992 e acquisite all'udienza del 29.10.1996, definiva Romeo "notoriamente vicino ad organizzazioni di natura mafiosa, specificando che l'imputato, insieme a Gentile Antonio, era "scorato" negli incontri elettorali in provincia di Cosenza "da un nutrito stuolo di personaggi molto noti alla giustizia ed aderenti ai clans Muto, Serpa, Pino e Perna, a seconda delle zone interessate".

Licandro Agatino, ex Sindaco di Reggio Calabria, **all'udienza del 24-9-1988**, riferiva che Romeo Paolo, all'epoca Consigliere Comunale, era legato a rapporti di amicizia con il Consigliere Avv. Giorgio De Stefano (questi il 19-1-1999 sarà condannato dalla Corte di Assise di Reggio Calabria nel processo c.d. "Olimpia 1" ad anni sei di reclusione quale esponente di vertice della cosca De Stefano-Tegano) e che, in sede di Consiglio Comunale, le posizioni dei due talvolta sembravano coincidere nonostante che il Romeo facesse parte dell'opposizione e il De Stefano della maggioranza.

Mallamaci Benedetto, ex Assessore della Regione Calabria, appartenente al partito socialdemocratico, nelle **dichiarazioni rese al P.M. il 5-11-1994** e acquisite al fascicolo per il dibattimento per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, essendo il Mallamaci, nelle more, deceduto, riferisce che il Romeo, subito dopo il suo ingresso nel partito socialdemocratico (l'imputato

¹⁷Pag.

(¹⁸) proveniva dal Movimento Sociale Italiano), agiva per conto proprio, al di fuori di ogni disciplina di partito, rivendicando a sé l'assoluto monopolio nelle vicende del Comune di Reggio Calabria "in collegamento con Palamara, cosa che quest'ultimo aveva fatto nel P.S.I.". Quando Quattrone, quindi, nel 1987 aveva prospettato la tesi del "superpartito", formata da Ligato-Palamra-Romeo, non si era affatto sorpreso e, a conferma di ciò, nel 1991 vi era stato il netto rifiuto, mai espresso ufficialmente, all'ingresso del figlio di esso Mallamaci e nome Antonino, Consigliere Comunale del P.S.I., nella giunta Licandro. In sostanza, il contrasto tra l'esponente e il Romeo era determinato dal fatto che la presenza del primo costituiva un ostacolo all'eventuale infreddo nei vari comitati di affari che allora vi erano in città. L'imputato, nei confronti del dichiarante, aveva manifestato alcune volte atteggiamenti arroganti e intimidatori, senza, però, riuscire a condizionarlo, Il Mallamaci rammentava che un giorno, in una riunione di esecutivo, il Romeo si era alzato dal suo posto, avvicinandosi minacciosamente verso di lui, per essersi egli dichiarato contrario alla sua nomina quale rappresentante per i rapporti con il Comune, tanto che l'Avv. Ignazio Ligotti era intervenuto per frapporsi tra lui e il Romeo. Era a conoscenza degli stretti rapporti tra costui e l'Avv. Giorgio De Stefano e la famiglia De Stefano in generale, così almeno sentiva dire, e reputava che

¹⁸Pag.

(¹⁹) il Romeo fosse stato sostenuto elettoralmente nelle consultazioni politiche in occasione della sua elezione a deputato. Dopo alcuni anni dall'ingresso del prevenuto nel partito aveva avuto la sensazione che fosse massone, ma non aveva mai ricevuto espresse notizie al riguardo. Riteneva che, nella zona di Pellaio, il Romeo avesse rapporti con la cosca dei Barreca. Non vanno, poi, trascurati gli esiti della intercettazioni ambientali disposte nel 1992 all'interno della Segreteria politica di Logoteta Vincenzo in concomitanza con la campagna elettorale per la Camera dei deputati, alla quale il Logoteta partecipava quale candidato nella lista del Partito Socialista Italiano. Ebbene, il 9 aprile 1992 Logoteta Demetrio (Mimmo), parlando con persone non identificate, narrava le peripezie attraversate per raccogliere voti in favore del fratello Vincenzo. In località "Pondera" si era incontrato con un "grande elettore" della zona (Presto Antonio), collegato al gruppo Libri, facente parte della federazione destefaniana (cfr. provvedimento di custodia cautelare in atti a carico del Presto, ove egli è indicato come componente del "clan" Libri), il quale ebbe a dirgli che essi, al momento, erano impegnati nel sostenere la campagna elettorale di Romeo Paolo.

Il 17 aprile 1992 avveniva, poi, una conversazione tra Logoteta Demetrio, Crocè Paolo e Munaò Rachele (Consigliere del P.R.I. nella terza circoscrizione), nel corso della quale

¹⁹Pag.

(²⁰) i commenti degli astanti si indirizzavano su Romeo Paolo, collegato alla mafia, che si trovava in posizione più precaria rispetto a quella dello Zavettieri e di Bastianini e che, durante la campagna elettorale, aveva comprato i voti, distribuendo banconote da lire 100.000 agli elettori.

Logoteta Demetrio (Mimmo), escusso **all'udienza del 20-4-1999**, confermava solo in parte quanto risultava dalle intercettazioni, evidentemente mentendo. Dichiarava di avere svolto la campagna elettorale a favore del proprio fratello Vincenzo in occasione delle elezioni per il Senato della Repubblica. Nella zona di "Pondera" si era rivolto a Presto Antonino, il quale gli aveva detto che per le elezioni della Camera appoggiava Romeo Paolo. Assumeva di non conoscere i Libri. Contestatagli la conversazione ambientale nel corso della quale aveva affermato che "i Libri gli avevano dato soddisfazione", non era in grado di fornire spiegazioni convincenti al riguardo. Dichiarava di ignorare a chi il Presto si riferisse allorché gli aveva fatto presente che "loro" erano impegnati a favore di Romeo Paolo.

Dopo essersi soffermato, in linea generale, sull'appartenenza del Romeo alla "ndrangheta" e, più in particolare, alla cosca De Stefano-Tegano, secondo quanto emerge dalle convergenti dichiarazioni innanzi esaminate, occorre, ora, affrontare un tema perpendicolare rispetto alla rilevante questione dell'aiuto prestato dal "clan" De Stefano, tramite il Romeo, al noto

²⁰Pag.

(²¹) terrorista “nero” Franco Freda nella fuga da Catanzaro, ove trovatasi in dimora obbligata.

Sostiene l'accusa che la cosca De Stefano-Tegano avesse collegamenti con l'eversione di estrema destra e che per detta attività si servisse del proprio affiliato Romeo Paolo. Tale assunto risulta ampiamente riscontrato dagli atti.

Lauro Giacomo, all'udienza del 12-7-1996, dichiarava di aver partecipato nel 1970 ai moti di Reggio Calabria, tanto da subire carcerazione e un processo a Potenza. In occasione della detenzione aveva avuto modo di conoscere personaggi quali Pardo, Schirinzi, Silverini e Moro (tutti appartenenti all'area di estrema destra), intensificando con gli stessi i rapporti personali, al punto di essersi posto a loro “disposizione”. A costoro aveva procurato l'esplosivo che, poi, da Silverini aveva appreso essere stato adoperato per l'attentato al treno in Gioia Tauro. La “ndrangheta” era interessata ai moti di Reggio Calabria e, più in generale, alla strategia eversiva della destra estrema, in quanto sperava di ottenere benefici dall'instaurando regime a seguito del colpo di stato promosso da Iunior Valerio Borghese. In questo contesto esistevano organismi eversivi della destra, tra cui “Ordine Nuovo”, al quale apparteneva Romeo Paolo, per come appreso da Dominaci Carmine.

Il teste **Gullà Giovanni** (nei suoi confronti non ricorrono gli estremi dell'art. 192 commi 3° e 4° c.p.p., non essendo egli imputato di reato connesso o collegato), le

²¹Pag.

(²²) cui dichiarazioni rese al P.M. in data 31-1-1994, 25-3-1994, 17-6-1994, 12-10-1994, e 5-2-1995 venivano acquisite all'udienza del 10-10-1997, non avendo inteso rispondere alle domande formulate, riferiva di essere entrato nella "ndrangheta" all'età di venti anni, facendo parte della cosca di Sambatello, diretta da Calabrese Domenico e Araniti Santo. Era in ottimi rapporti con il "boss" Tripodo Domenico e ciò gli consentiva di godere di grande considerazione negli ambienti mafiosi calabresi. Si era occupato di politica ed era a conoscenza che negli anni 70 alcune famiglie della "ndrangheta", tra cui i De Stefano, avevano stretto rapporti con l'estrema destra grazie all'intervento di Romeo Paolo, studente universitario e presidente della "Giovane Italia". A tale connubio aveva contribuito anche il marchese Zerbi, rappresentante di Iunior Valerio Borghese ed esponente del "Fronte Nazionale", espressione politica di "Avanguardia Nazionale".

Albanese Giuseppe, escusso all'udienza del 24-10-1996, dichiarava di aver fatto parte della "Santa", una organizzazione mafiosa-massonica, si dagli anni 70 tramite Araniti Santo e i fratelli De Stefano. Aveva conosciuto vari esponenti della destra eversiva, tra cui Concutelli Pierluigi, il quale gli aveva confidato i suoi rapporti con il Marchese Zerbi, con i fratelli De Stefano e con Romeo Paolo. In occasione dei moti di Reggio Calabria Concutelli era giunto in città, incontrandosi con Zerbi, con i

²²Pag.

(²³) De Stefano e con Romeo. La “Santa”, e, quindi, le organizzazioni criminali calabresi, erano il braccio armato della destra eversiva e in questo senso andava ricondotto il ruolo che la “ndrangheta” avrebbe avuto nel fallito “golpe Borghese”.

Izzo Angelo, all’udienza del 6-5-1999, dichiarava di aver fatto parte del “Fronte Nazionale” e di “Avanguardia Nazionale”, organizzazioni della destra eversiva, esistevano, infatti, forti connessioni tra tali organizzazioni e l’“eversione nera”. Il Romeo, “braccio destro” di Zerbi e con rapporti con il principe Borghese, che aveva accompagnato in Calabria allorché egli aveva compiuto un viaggio, contrattando ambienti mafiosi, era inserito nella cosca De Stefano e, addirittura, era stato “battezzato”. Esistevano rapporti tra la “ndrangheta” e l’eversione di destra, in quanto, attraverso le cosche, era possibile sfruttare una struttura militare estremamente consistente. Aveva appreso da Freda, durante un periodo di comune detenzione, che lo stesso era fuggito da Catanzaro e accompagnato a Reggio Calabria, ove era stato custodito da elementi vicini ai De Stefano. Tutta l’operazione era stata gestita da Romeo Paolo. Attribuiva a costui il ruolo di mandante nell’omicidio di Cello Lamberto, trafficante di armi ucciso per contrasti con il predetto gruppo De Stefano (su tale omicidio cfr. infra f. 79 ss.)

²³Pag.

(²⁴) Il Capitano dei Carabinieri Girando Massimo, sentito all'udienza del 27-4-1999, riferiva su un propria relazione di servizio, avente ad oggetto un colloquio avuto il 18-2-1994 con Dominaci Carmine, personaggio di spicco in Calabria dell'organizzazione "Avanguardia Nazionale". Il Dominaci aveva dichiarato che vi erano rapporti di non belligeranza tra "Avanguardia Nazionale" e il Movimento Sociale, basati sulla medesima ideologia, aggiungendo che relazioni esistevano tra la destra eversiva e le organizzazioni criminali calabresi e che tra gli obiettivi illeciti di "Avanguardia Nazionale" in Calabria vi era la partecipazione al "golpe Borghese".

Affermava di non voler parlare di Romeo Paolo, perché aveva timore per la propria incolumità nel riferire fatti di mafia, facendo chiaramente intendere che in tali fatti il Romeo era coinvolto. Inoltre, preferiva non parlare del predetto Romeo, anche perché il fratello di questo si era reso responsabile, anni prima, dell'omicidio in danno del germano di esso Dominaci.

Il Marchese Felice Genovese Zerbi, escusso all'udienza del 9-7-1998, dichiarava di essere stato militante del Movimento Sociale sino al 1964. Indi, era "transitato" nel "Fronte Nazionale" e in "Avanguardia Nazionale", di cui non faceva parte Romeo. Si era recato a Catanzaro nel 1978 a trovare Franco Freda, il quale gli aveva chiesto se fosse stato disposto ad aiutarlo in un'eventuale

²⁴Pag.

(²⁵) fuga. Ammetteva di aver partecipato ai funerali del “boss” Macrì Antonio.

L'ispettore della Polizia di Stato **Peronace Domenico, all'udienza del 3-6-1996**, riferiva di aver notato, alle ore 15,30 del 22-1-1975 (cfr. relazione di servizio in pari data), Zerbi Felice e i fratelli Romeo Paolo e Vincenzo tra i partecipanti ai funerali del potente capo mafioso Macrì Antonio.

Concutelli Pierluigi, all'udienza del 13-5-1999, dichiarava di aver trascorso, verso la metà degli anni settanta, un breve periodo di latitanza presso un'abitazione di Roma nella disponibilità di Delle Chiaie Stefano, ove, oltre a quest'ultimo, si rifugiavano altri estremisti. In quel luogo aveva avuto modo di conoscere De Stefano Paolo (capo del “clan” mafioso De Stefano-Tegano), anch'egli latitante, il quale, per un breve periodo era stato ivi ospitato.

La “vicinanza” di Romeo Paolo agli ambienti estremisti di destra emergeva anche dalla sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria in data 2-2-1974, che condannava il fratello di Romeo a nome Vincenzo per l'omicidio in pregiudizio di Dominaci Benvenuto (eccesso colposo in legittima difesa). Il Romeo, infatti, faceva intervenire, per sanare il dissidio tra il fratello e dominaci Benvenuto, comuni amici si Dominaci Carmine

²⁵Pag.

(²⁶) (germano di Benvenuto) e sullo Zerbi, militando i Dominaci in “Avanguardia Nazionale”.

Del resto, l’estremismo di destra del Romeo, in sintonia con la cosca De Stefano di appartenenza, si desume anche dalle articolate deposizioni di vari appartenenti alla Polizia di Stato.

Così, il **Questore Falvella, escusso all’udienza del 15-4-1999**, riferiva che, in data 25 marzo 1968, aveva redatto una segnalazione, in cui aveva rappresentato che Romeo Paolo, partecipando, il 16 marzo dello stesso anno in Roma, a una manifestazione presso la Città di Studi, organizzata dal M.S.I. per contrastare la “giornata nazionale di protesta” degli studenti universitari indetta dal “Comitato di agitazione studentesco romano”, costituito da gruppi estremisti di sinistra, si era reso responsabile di vari reati tra cui lesioni personali ed occupazione “arbitraria di edificio pubblico, per i quali era stato denunciato a piede libero.

Il dott. **Luigi Miceli, sentito all’udienza del 20-4-1999**, dichiarava che, il 2 settembre 1971, in occasione della programmata visita in Reggio Calabria di Pisanò Giorgio, direttore del periodico “il Candido”, dinanzi al salone dell’”Autobianchi” si erano raggruppate, in attesa del Pisanò, alcune centinaia di persone, che avevano invaso la sede stradale, intralciando la circolazione. Nonostante

²⁶Pag.

(²⁷) l'ordine di sgombrare a mezzo megafono, era necessario ricorrere all'uso di lacrimogeni. Durante i disordini erano stati lanciati sassi contro le forze di polizia e tra i dimostranti era stato notato Romeo Paolo, ritenuto uno dei promotori dell'organizzazione.

Il dott. **Piero Viola, esaminato all'udienza del 20-4-1999**, dichiarava che, il 14 luglio 1971, presso il Tempio della Vittoria di Reggio Calabria, era stata organizzata una funzione religiosa in suffragio del ferroviere Labate Bruno, deceduto l'anno precedente in occasione dei moti di Reggio Calabria. Anteriormente all'inizio della funzione erano stati distribuiti volantini clandestini dal titolo "Comitato d'Azione per Reggio Capoluogo", in cui si incitava la popolazione a manifestare in cortei e a non dimenticare coloro che avevano tradito la causa di Reggio. Poco prima del termine della funzione religiosa si era formato al Tempio della Vittoria un corteo-composto da circa cinquanta persona tra cui Romeo Paolo- che si era mosso verso Via Logoteta, al quale, nel frattempo, si erano aggiunte alcune migliaia di persone. Giunti nella via Logoteta, era stata deposta una corona di fiori nel luogo ove era deceduto il Labate: la folla aveva iniziato a rumoreggiare e si erano udite, provenienti da alcuni individui che stavano al centro, tra cui Romeo Paolo, le frasi: "Reggio, Reggio",

²⁷Pag.

(²⁸) “Italia, Italia”, “Reggio, Reggio, rivoluzione!”, “Una, cento, mille, Annarumma”, Mancini, Colombo, assassini!”, “Labate, ti vendicheremo!”, “Corteo, Corteo”.

Il dott. Giuseppe Zocca, escusso all’udienza del 27-4-1999, riferiva che, il 28 aprile 1966, si celebrava presso il Tempio della Vittoria di Reggio Calabria una messa in suffragio di Benito Mussolini. Al termine della stessa una moltitudine di persone inscenava una manifestazione, inneggiando al Duce e cantando inni fascisti. Tra le persone identificate e denunciate vi era Romeo Paolo.

D'altronde, i rapporti tra l'eversione di destra e il gruppo De Stefano, che si avvaleva chiaramente, al di là di ogni ragionevole dubbio, in relazione alla fuga di Franco Freda, notissimo terrorista di estrema destra da Catanzaro, ove egli si trovava in dimora obbligata, coinvolgimento pervicacemente e ostinatamente negato dal Romeo. Risulta dagli atti che il Freda si allontanava da Catanzaro tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre del 1978. La Corte di Assise di Catanzaro, infatti, in data 6 ottobre 1978 emetteva mandato di cattura nei confronti dell'imputato Freda in conseguenza della sottrazione agli obblighi della misura a lui imposta in precedenza.

La sua irreperibilità si protrasse per quasi un anno,

²⁸Pag.

(²⁹) in quanto solo il 20 agosto 1979 egli veniva arrestato in Costa Rica sulla base di indagini condotte dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria. Nel provvedimento di rinvio a giudizio del Freda dinanzi al Tribunale di Catanzaro del 21-11-1979 (proc. Pen. N. 328/79 R.G.G.I.) il Giudice Istruttore rilevava che il predetto Freda, al momento dell'arresto in Costa Rica, era stato trovato in possesso del passaporto n. c. 598975 rilasciato in precedenza a Mario Vernaci Saccà dalla Questura di Reggio Calabria. Nella successiva ordinanza di rinvio a giudizio di Vernaci Mario (proc. Pen. N. 57/80^o) lo stesso Giudice Istruttore rilevava che l'aiuto prestato dal Vernaci al Freda si era concretato in due attività successive: la consegna del passaporto per consentire al terrorista di oltrepassare la frontiera italiana e il procacciamento dei necessari documenti per fare ottenere al latitante lo "status" di residente in Costa Rica, che avrebbe assicurato all'interessato la definitiva permanenza in quel paese. Aggiungeva, poi, che i precisi e inequivocabili riferimenti contenuti nelle agende e negli appunti sequestrati al Freda, frutto delle sue "scrupolose e imprudenti annotazioni", dimostravano in maniera chiara i collegamenti tra il Freda e il Vernaci, i frequenti contatti, tutti riguardanti l'illecita attività di procacciamento dei documenti.

Le intercettazioni telefoniche disposte evidenziavano il

²⁹Pag.

(³⁰) ruolo del Romeo, che provvedeva a richiedere e a sollecitare al Vernaci la consegna dei documenti poi utilizzati dal Freda per la sua fuga dall'Italia. Il Romeo, imputato di favoreggiamento personale del Freda, veniva arrestato in esecuzione di mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore di Catanzaro in data 11-1-1980 e scarcerato il successivo 22 aprile. Il procedimento penale n. 279/79 – A G.I. Tribunale di Catanzaro era, poi, trasmesso a Roma per competenza e confluiva nel processo ADDIS/147, definito con sentenza della Corte di Assise di Romeo del 28-5-1990, che dichiarava estinto il reato nei confronti del Romeo per prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche, non senza evidenziare nella motivazione della sentenza che nessun dubbio poteva sussistere sulla responsabilità dell'imputato.

Sulla vicenda della fuga di Freda Barreca Filippo, sentito all'udienza del 16-1-1997, riferiva che, nei primi giorni del 1979, erano venuti a trovarlo presso la propria colonnina di benzina, sita in Pellaio, Martino Paolo e Romeo Paolo, i quali gli avevano anticipato che avrebbero condotto un latitante da custodire presso la sua abitazione. Il conferimento di un incarico così delicato era dipeso dai rapporti molto stretti che intratteneva con Martino Paolo (esponente di rilievo del “clan” De Stefano) e, più in generale, con tutto il gruppo De Stefano.

³⁰Pag.

(³¹) Aveva accettato la richiesta in quanto, all'interno della sua abitazione, aveva ricavato un nascondiglio, occultato con accorgimenti tali da renderlo praticamente introvabile e, quindi, al riparo da eventuali controlli di polizia. Durante la permanenza di Freda presso la propria abitazione erano venuti frequentemente a trovarlo l'Avv. Giorgio De Stefano, Paolo Martino e l'Avv. Paolo Romeo. Quest'ultimo, in particolare, in un'occasione gli aveva portato un'ingente somma in marchi – pari a lire quaranta milioni – che serviva per sovvenzionare i gruppi eversivi della destra. Con il Freda aveva avuto modo di stringere rapporti cordiali, tanto che questi gli aveva parlato del processo relativo alla strage di Piazza Fontana, in cui era imputato, del luogo ove veniva custodito l'oro trafugato alla Banca d'Italia negli anni 44/45 e di altri argomenti “scottanti”, tanto che aveva deciso da quel momento in poi di registrare su audiocassette il contenuto di quei colloqui. In uno di essi il Freda gli aveva confidato che il responsabile dell'attentato alla Banca dell'Agricoltura di Milano era stato un prefetto in servizio al Ministero degli Interni. Tali audiocassette erano state, indi, consegnate a Martino Paolo. Il Barreca rammentava che, in quel periodo, Freda aveva fondato una loggia massonica con finalità eversiva, alla quale avevano aderito le più importanti personalità cittadine e anche

³¹Pag.

(³²) Romeo Paolo. Di ciò aveva avuto conferma successivamente allorché l'Avv. Marco Palamara gli aveva riferito che il Romeo era massone. La permanenza di Freda presso la sua abitazione era durata quattro mesi, decorsi i quali, lo aveva accompagnato insieme a Romeo e Martino presso l'abitazione di Vadalà Carmelo. Spiegava che, successivamente, aveva confidato al dott. Canale Parola, Commissario della Polizia di Stato, di avere ospitato presso la sua abitazione Franco Freda e, a conferma di quanto detto, aveva prodotto al funzionario di P.S. una lettera manoscritta del Freda con la quale ringraziava De Stefano Paolo dell'ospitalità ricevuta, lettera che lo stesso Freda gli aveva consegnato prima di andar via affinché la facesse pervenire al De Stefano. A seguito di queste pericolose confidenze nel novembre 1979 aveva subito un attentato dal quale era riuscito a salvarsi miracolosamente.

Lauro Giacomo, escusso all'udienza del 12-7-1996, dichiarava di essere stato arrestato, dopo due anni e mezzo di latitanza, il 17 aprile del 1979 e di essere stato associato presso il carcere romano di "Regina Coeli", ove era con detenuto con Vernaci Giuseppe, cugino di De Stefano Paolo, capo dell'omonimo "clan" mafioso. Il Vernaci – aggiungeva il Lauro – gli aveva chiesto se avesse potuto aiutarlo a procurargli un passaporto falso, senza, però, spiegargliene le ragioni. Il Lauro lo aveva indirizzato presso

³²Pag.

(³³) un bar romano in zona “Centocelle”, esattamente Piazza delle Primule, ove avrebbe dovuto chiedere, spendendo il suo nome, di tale “Cesare” o di certo “Zibibbo”, i quali avrebbero potuto risolvere il problema. In seguito, nell’agosto del 1979, aveva ricevuto nel carcere di Reggio Calabria la visita del dott. Zamboni – persona che lo aveva custodito in Roma durante la latitanza – e di Vernaci Giuseppe, il quale gli aveva spiegato che avevano fatto fuggire Freda e che erano insorti problemi, perché avevano arrestato Vernaci Mario, Romeo Paolo e altri. Aggiungeva che, in epoca successiva, aveva avuto modo di parlare dell’argomento con Vernaci Mario, il quale gli aveva confidato che Freda era stato condotto a Reggio dall’Avv. Paolo Romeo e dall’Avv. Giorgio De Stefano e che era stato custodito per un certo periodo nella propria abitazione per poi essere trasferito in Pellaio da Barreca Filippo e da qui nuovamente a Reggio Calabria presso Vadalà Carmelo. A conferma della veridicità della confidenza ricevuta dal Vernaci il Lauro spiegava che con i Vernaci era in ottimi rapporti di amicizia e, in particolare, con Vernaci Giuseppe aveva programmato e portato ad esecuzione il famoso furto miliardario alla Cassa di Risparmio.

Ierardo Michele, sentito all’udienza del 19-3-1997, dichiarava di essere stato inserito nella “ndrangheta”

³³Pag.

(³⁴) (“locale” di Melito Porto Salvo) e di averne risalito tutti i gradi gerarchici. Conosceva Barreca Filippo, con il quale aveva ottimi rapporti, tanto che molto spesso cenava a casa sua, anche perché abitava accanto. Rammentava che, alla fine degli anni settanta, in una delle tante volte in cui si era recato a casa di Barreca Filippo per cenare, aveva notato che tra i commensali vi era Franco Freda, persona che conosceva bene attraverso i giornali e che, nell’occasione, il Barreca gli aveva presentato. Aggiungeva che lo stesso Barreca gli aveva confidato che Freda era stato condotto presso la sua abitazione da De Stefano Paolo e da Romeo Paolo.

Serpa Stefano, nelle dichiarazioni rese al P.M. il 6-7-1996 ed acquisite all’udienza del 20-5-1997 per essersi avvalso della facoltà di non rispondere, riferiva di conoscere Barreca Filippo e di avere lavorato nel distributore di benzina per circa otto mesi; di aver visto Franco Freda nell’abitazione del Barreca e di aver notato numerose persone recarsi a far visita al Freda, tra cui De Stefano Giorgio e l’Avv. Romeo; di essere a conoscenza che Barreca Filippo provvedeva a registrare i colloqui con Franco Freda, in quanto era stato lui stesso incaricato di acquistare le audiocassette che servivano per la registrazione.

Izzo Angelo, escusso all’udienza del 6-5-1999, confermava la partecipazione del Romeo alla fuga di Franco

³⁴Pag.

(³⁵) Freda, fatti appresi dallo stesso Freda durante un periodo di comune detenzione.

Canale Parola Mario, Vice Questore della Polizia di Stato, sentito all'udienza del 3-6-1966, riferiva che, nell'anno 1979, Barreca Filippo gli aveva confidato di avere ospitato il latitante Franco Freda, il quale era favorito, tra li altri, dall'avv. Paolo Romeo. Erano stati posti sotto controllo i telefoni del Romeo e di tale Sembianza Benito ed era stato così possibile localizzare e catturare il Freda in Costarica. Quando il Barreca gli aveva fatto le prime confidenze gli aveva consegnato – tramite la di lui moglie – una lettera manoscritta firmata Giorgio (e i terroristi nel processo “Addis” dichiaravano che questa era il “nome di battaglia” del Freda) che lo stesso Barreca gli aveva detto essergli stata lasciata dal predetto Freda nel momento di allontanarsi dalla sua abitazione allo scopo di farla pervenire a De Stefano Paolo per ringraziarlo dell'assistenza ricevuta. Pur essendo stato tagliato l'indirizzo sulla busta, il Canale Parola, dall'esame del contenuto della missiva, non aveva avuto alcun dubbio che destinatario della stessa fosse proprio De Stefano Paolo. Tra l'altro, secondo quanto rammentava, in tale lettera si operava, addirittura, un paragone tra la situazione di esso Freda (latitante costretto a nascondersi) e quella del De Stefano, all'epoca detenuto, augurandosi

³⁵Pag.

(³⁶) per entrambi tempi migliori. Il Canale Parola si era, indi, recato a Catanzaro, ove aveva ottenuto dal Presidente Trovato, che stava celebrando il processo per la strage di Piazza Fontana, uno scritto autografo del Freda, la cui firma, anche attraverso un esame della Polizia Scientifica, era risultato identica a quella del biglietto consegnato dal Barreca.

Gerardi Rocco, all'epoca funzionario della Questura di Reggio Calabria, dichiara, **all'udienza del 20-4-1999**, che il 17 ottobre 1979 personale della Squadra Mobile aveva proceduto alle perquisizioni delle abitazioni, site in Pellaro, in uso ai fratelli Barreca Filippo e Vincenzo: ciò al fine di verificare se ivi si trovassero i preziosi trafugati nella notte tra l'11 e il 12 agosto 1979 presso il negozio di argenteria di proprietà di Parigi Giulio. Sul posto era possibile contestare che i fratelli Barreca Vincenzo e Filippo abitavano nello stesso stabile, rispettivamente al 1° ed al 2° /3° piano, mentre la madre Campolo Eleonora, in un vicino appartamento, anch'esso sottoposto a perquisizione, sito al piano terra. Le operazioni venivano estese anche ad un "garage" adiacente l'abitazione della Campolo, ove era possibile notare una maniglia porta-asciugamani fissata sulle piastrelle che ricoprivano le pareti del locale e incastrata su supporti metallici. Staccata detta maniglia, si accertava l'esistenza di un piccolo foro, che serviva per l'inserimento di una chiave. Iniziate le operazioni

³⁶Pag.

(³⁷) di abbattimento della parete di scopriva una porta blindata oltre la quale vi era un piccolo vano realizzato sotto un sottoscala delle dimensioni di circa mq.1,5. All'interno della piccola stanza si rinvenivano oggetti preziosi poi risultati sottratti al Parigi.

Ora, non v'è dubbio che l'ipotesi accusatoria, secondo cui il Freda, in un periodo dopo la fuga da Catanzaro, venne ospitato nell'abitazione di Barreca Filippo, contiguo al "clan" De Stefano, cosca avente collegamenti con la destra eversiva, tanto che fu, appunto, un suo esponente, Romeo Paolo, a svolgere un ruolo rilevante nella vicenda, trova ampio riscontro in atti. E proprio tale sua partecipazione – giova ribadirlo – è stata pervicacemente e caparbiamente negata dal Romeo, benchè risultasse in modo inoppugnabile dell'incarto processuale, ben consapevole che l'aver preso parte a quella delicata missione denotava già all'epoca la sua importanza nell'ambito del sodalizio criminoso destefaniano.

Come si è rilevato, Barreca Filippo dichiarava di avere nel 1979, ospitato nella sua abitazione, in un nascondiglio difficilmente identificabile, il noto terrorista "nero" Franco Freda, su richiesta di Martino Paolo e dell'Avv. Romeo, e che, nel corso della permanenza del Freda, erano venuti frequentemente ivi a trovarlo l'Avv. Giorgio De Stefano il Martino e il Romeo, mentre lo stesso Freda, al termine

³⁷Pag.

(³⁸) del suo soggiorno presso esso Barreca, era stato da lui, dal Romeo e dal Martino accompagnato nell'abitazione di Vadalà Carmelo.

Ebbene, le dichiarazioni del “destefaniano” Barreca sulla permanenza del Freda nella sua abitazione trovano conforto, a prescindere dalle dichiarazioni degli altri collaboratori in precedenza indicati (c.d. riscontri incrociati), nelle affermazioni di persona, della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, il V. Questore Canale Paola, il quale riferiva che, nel 1979 (quindi, in tempo non sospetto, essendo stato il presente processo iniziato ben quattordici anni dopo) il Barreca gli aveva confidato di avere ospitato nella sua abitazione il latitante Franco Freda, che era “favorito”, tra gli altri, dall'Avv. Paolo Romeo, producendogli una lettera manoscritta, firmata Giorgio (“nome di battaglia”, come si è detto, del Freda), che il terrorista gli aveva lasciato, allorquando si era congedato affinché la trasmettesse a De Stefano Paolo, ringraziandolo per l'ospitalità ricevuta in zona, e che il Canale Parola attraverso il confronto con una scrittura di _____ e avvalendosi dell'ausilio della Polizia Scientifica, era riuscito, poi, a stabilire che era stata effettivamente _____ Freda (tale missiva, tenuto conto del lungo tempo decorso, veniva, unitamente ad altri documenti _____ al macero in epoca anteriore al presente processo.

³⁸Pag.

(³⁹) Ma v'è di più. Tra gli appunti vergati da Freda in agendine sequestrategli in occasione del suo arresto in Costarica alla lett. F figurava: "Filippo Barreca – Bocale [RC]". Ebbene, Barreca si chiama Filippo e Bocale è zona di "giurisdizione" mafiosa proprio del Barreca. Ora, il settentrionale Freda, nel corso della sua escussione, non ha saputo fornire alcuna spiegazione su chi fosse quel Filippo Barreca (se egli conoscesse in Bocale di Reggio Calabria qualche altra persona con tale nome), per cui non può che ritenersi che il "Filippo Barreca – Bocale [RC]" fosse proprio il collaboratore Barreca. Non solo. Lo stesso Barreca aveva dichiarato che, dopo la permanenza nella sua abitazione, egli, con Martino e Romeo Paolo, aveva accompagnato il Freda in casa di Vadalà Carmelo, circostanza confermata dal Lauro per essergli stata riferita da Vernaci Mario. Orbene, tra gli "imprudenti" appunti del Freda, che costituiscono, come si vedrà anche in seguito, una vera miniera probatoria a carico del Romeo, si rinveniva: "Carmelo: Via Trento n. 3 [INPAL] tel. 26870" e, in base agli accertamenti effettuati, il Capitano dei Carabinieri Di Fazio Carmelino riferiva, all'udienza del 16-6-1998, che il Carmelo si identificava proprio in Vadalà Carmelo.

E', infine, appena il caso di aggiungere che, alla stregua di quanto dichiarato dal funzionario della Questura di Reggio Calabria Gerardi Rocco, effettivamente lo stabile del

³⁹Pag.

(⁴⁰) Barreca era provvisto di un nascondiglio occultato con accorgimento tale da renderlo assai difficilmente rinvenibile e, quindi, sostanzialmente, al riparo da eventuali controlli di polizia.

Quanto, poi, alla circostanza che i “destefaniani” fossero in relazione con l’eversione di estrema destra risulta, a prescindere dalle concordi dichiarazioni in precedenza esaminate (v., ad esempio, dichiarazioni di Gullà Giovanni, Albanese Giuseppe e Lauro Giacomo), dalle affermazioni di teste assolutamente insospettabili, indotte dalla stessa difesa, Concutelli Pierluigi, esponente di “Ordine Nuovo”.

Il Concutelli, all’udienza del 13-5-1999, riferiva, come si è accennato, di aver trascorso, verso la metà degli anni settanta, un breve periodo di latitanza presso un’abitazione di Roma nella disponibilità di Delle Chiaie Stefano (quest’ultimo esponente di “Avanguardia Nazionale”, ma i rapporti tra tale gruppo eversivo e “Ordine Nuovo” furono in un determinato momento talmente stretti che si era ipotizzata la fusione tra le due organizzazioni: cfr. sentenza della Corte di Assise di Roma a carico di Addis + 147 ff. 145 ss.), ove, oltre al Delle Chiaie, si rifugiavano altri estremisti. In quel luogo aveva avuto modo di conoscere De Stefano Paolo, capo del “clan” De Stefano – Tegano, anch’egli latitante, il quale per un breve periodo era stato ivi ospitato.

Ora, com’è noto, i “covi” delle forze eversive sono tra i

⁴⁰Pag.

(⁴¹) luoghi più segreti e protetti, potendo comportare la loro individuazione la messa in pericolo degli adepti e, addirittura, dell'intera organizzazione, per cui la presenza di De Stefano Paolo nel "covo" dei terroristi indica che essi lo consideravano alla stregua di un loro affiliato e, quindi, persona nella quale riponevano la loro massima fiducia.

Riguardo al Romeo, il suo ruolo per assicurare la protezione del Freda nei rifugi destefaniani emerge, a parte le concordi affermazioni di vari collaboratori in precedenza indicati, dalle dichiarazioni del V. Questore Canale Parola, il quale, come si è detto, riferiva che il Barreca, colui nella cui abitazione era stato ospitato il Freda, nel 1979 e, pertanto, - giova ribadirlo - in epoca non sospetta (numerosi anni prima dell'inizio del presente processo), gli aveva confidato che tra coloro che "favorivano" il Freda vi era, appunto, Romeo Paolo (il quale ha sempre negato di avere avuto rapporti con la destra eversiva, affermando di essere un comune politico con un normale percorso: dapprima aderente al M.S.I. e, poi, al P.S.D.I.). Ma non basta. Il Freda assumeva falsamente (la sua inattendibilità emerge anche dall'affermazione, secondo cui non avrebbe chiesto a Genoese Zerbi di essere aiutato nella fuga da Catanzaro, venendo smentito da costui: cfr. dichiarazioni rese dallo Zerbi all'udienza del 9-7-1998) di essersi rivolto al Romeo soltanto nella sua qualità di legale in epoca successiva alla propria

⁴¹Pag.

(⁴²) fuga, avendo “sentito” che il Presidente della Corte di Assise di Catanzaro intendeva condannarlo per pressioni ricevute. Dagli appunti sulle agende rinvenute al Freda allorchè fu arrestato in Costa Rica (una delle agende è del 1978, ma il Freda afferma di avervi vergato gli appunti nel 1979, essendosi avvalso anche di agenda dell’anno precedente) emerge invece, un rapporto di intimità con il Romeo, indicato non come Avv. Romeo, ma semplicemente come Paolo: ad esempio, 19 giugno 1978: telefonare Paolo; 30 giugno 1978: telefonare Paolo, 21 luglio 1978: telefonare Paolo, 12, 30 – 13 etc (peraltro, il numero di telefono del Romeo era rinvenuto anche a Brindisi presso l’abitazione del Freda: v. dichiarazioni del funzionario della Polizia di Stato dott. Russo all’udienza del 27-4-1999). Anzi, addirittura, sotto la data 4 giugno 1979 si legge: “parlato con Linny; lasciato comunicazione per Paolo”. Ebbene, secondo quanto accertato dal Capitano Di Fazio Carmelino e riferito all’udienza del 16-5-1993, “Linny” si identifica in Polimeni Natalia Elsa Linni, moglie del Romeo: dal che si desume che vi erano rapporti di intimità (e non professionali) anche con la consorte del Romeo. Quel che, però, conferma in pieno il coinvolgimento dell’imputato nella vicenda Freda anche per consentirgli il suo espatrio in Costa Rica è l’annotazione del 27 giugno 1979 “Volo agenzia Paolo ... Verifica passaporto Mario. Nuovo ... Documenti miei (Mario) → Paolo”. Ora, com’è

⁴²Pag.

(⁴³) noto, allorquando il Freda venne arrestato in Costa Rica, era in possesso di un passaporto intestato a Vernaci Mario (cfr. provvedimento del G.I. di Catanzaro del 21-11-1979), il che implica il coinvolgimento di Romeo Paolo nei “documenti miei”, cioè che avrebbe dovuto adoperare il Freda, ma in realtà, intestati a Mario (ecco il perché del nome Mario tra parentesi).

Del resto, che il Romeo fosse interessato al Freda non solo al momento della fuga da Catanzaro, ma anche ad aiutarlo ad espatriare in Costa Rica risulta dalle dichiarazioni del V. Questore Canale Parola (ud. 3-6-1996), laddove affermava che, a seguito delle confidenze del Barreca, erano state poste sotto controllo le utenze telefoniche del Romeo e di Sembianza Benito (entrambi, il primo avvocato e il secondo commercialista, avevano lo studio nel medesimo appartamento) ed era stato così possibile, grazie anche all’involontario “contributo” della convivente del terrorista nero, che si trovava nello studio dell’imputato, localizzare e catturare il Freda in Costa Rica.

Da ciò si desume che il coinvolgimento del Romeo riguarda tutta la vicenda Freda, dando riscontro alle dichiarazioni del Barreca, secondo cui non solo fu Romeo (con Martino) a condurre il Freda nella sua abitazione, ma lo stesso Romeo, De Stefano Giorgio e il predetto Martino venivano spesso a trovarlo.

Che, poi, il Romeo sia stato colui che “prese in consegna” il Freda, dopo la sua fuga da Catanzaro, per condurlo nei protetti rifugi destefaniani emerge, al di là di ogni ragionevole

⁴³Pag.

(⁴⁴) dubbio, dalle dichiarazioni dei terroristi di estrema destra, vicini ad “Ordine Nuovo”, assunti in esame nel processo Addis Mauro + 147, celebratosi dinanzi all’Autorità giudiziaria di Roma (il che conferma le dichiarazioni del Lauro allorchè riferiva che Dominici Carmine gli aveva detto che il Romeo apparteneva ad “Ordine Nuovo”: d’altronde, lo stesso De Stefano Paolo era rimasto occultamente in un “covo” terroristico nella disponibilità dell’avanguardista Delle Chiaie Stefano, ma frequentato anche dal noto esponente di “Ordine Nuovo” Concutelli Pierluigi e pure il Freda, secondo quanto dichiarato dal Genoese Zerbi – ud. 9-7-1998-, era vicino proprio alle posizioni di “Ordine Nuovo”).

Risulta dagli atti che, su incarico di Fachini Massimiliano, Aleandri Paolo, coadiuvato da Calore Sergio, organizzava la fuga di Freda Franco da Catanzaro, ove di trovava in dimora obbligata. Si provvedeva a procurare due autovetture (una “Fiat 124” e una “Fiat 127”) e il “commando” era formato da quattro uomini (Scorza Pancrazio, Allotta Benito, Sica Ulderico e Latino Fausto). Era Latino a prelevare il Freda con la “Fiat 127” e su tale autovettura saliva anche Sica Ulderico. La “Fiat 124”, con a bordo lo Scorza e l’Allotta, fungevano da “auto civetta”.

Ebbene, riferiva lo Scorza al G.I. di Roma il 12-10-1981 che “mentre con l’altro ragazzo aspettavano la macchina

⁴⁴Pag.

(⁴⁵) con Sica e l'altro giovane, seguendo le istruzioni ricevute da Aleandri, telefonai a tale avvocato Romeo, dicendogli che Giorgio [nome di battaglia del Freda: n.d.r.] stava arrivando Mi sembra che il foglietto con il numero dell'avv. Romeo me lo diede Paolo Aleandri ...”.

E' pur vero che lo Scorza dinanzi al G.I. di Catanzaro il 12-12-1981 ritratterà le sue dichiarazioni, affermando che “la telefonata che io dichiarai ai giudici di Roma di aver fatto, la feci ai miei familiari per avvertirli che avrei ritardato nel rientrare a casa” (sic!).

Ma, a parte l'inconsistenza di tali nuove affermazioni a fronte delle articolate dichiarazioni rese dinanzi al G.I. di Roma, la ritrattazione dello Scorza risulta smentita dalle emergenze processuali.

Pag., colui che con l'Aleandri aveva organizzato la fuga del Freda, **riferiva dinanzi alla Corte di Assise di Roma il 21-11-1981**: “... l'appuntamento era al distributore sull'autostrada nei pressi di Reggio Calabria ... io ricordo che la persona incaricata di telefonare doveva essere Ulderico Sica. Comunque su questo punto qui potrei anche sbagliare (su) circa la persona che doveva telefonare e doveva telefonare per dire che eravamo arrivati a quest'ultimo rifornimento a un tale avvocato Romeo che doveva essere la persona che poi doveva curare il resto degli spostamenti di Freda ...”.

⁴⁵Pag.

(⁴⁶) E il Sica, interrogato dal Presidente della Corte di Assise di Roma all'udienza del 21-11-1981 ("Ma questa telefonata a Romeo l'ha fatta qualcuno? E' stata fatta o non è stata fatta?"), rispondeva: "E' stata fatta, certo ... da uno dei componenti dell'altra macchina non so chi, di persona ... adesso chi è andato a farla".

Orbene, sull'altra autovettura, la "Fiat 124", (il Sica e il Latino erano sulla "Fiat 127") oltre all'Allotta, si trovava proprio lo Scorza, che, sentito dal G.I. di Roma, aveva riferito di aver telefonato all'avv. Romeo, dicendogli che Giorgio (Freda) stava arrivando.

Il personale, fattivo e rilevante contribuito fornito da Romeo Paolo nella descritta gestione della fuga di Freda da Catanzaro da parte del gruppo destefaniano, nella sua custodia nel "reggino" e nel suo espatrio in Costa Rica, denota l'importanza del Romeo nell'ambito di tale sodalizio criminoso, data la delicatezza della missione affidatagli e condotta a termine. Peraltro, detto inserimento dell'imputato nella cosca De Stefano – Tegano, a parte le già indicate convergenti dichiarazioni di molteplici collaboratori di Giustizia, raramente così numerosi nei vari processi (se ad essi si decidesse di non dar credito dovrebbe necessariamente presupporci – è bene ribadirlo -, proprio per il loro elevato numero, l'esistenza di un complotto ai danni del Romeo, ma di tanto non vi è, nel modo più assoluto, alcuna prova nell'incarto processuale),

⁴⁶Pag.

(⁴⁷) trova ulteriore e corposa conferma negli atti, che evidenziano, attraverso la persistenza nel tempo di elementi altamente sintomatici e di inequivocabile significato, l'indiscutibile permanenza del Romeo nell'ambito del sodalizio criminoso De Stefano – Tegano.

Emblematico, in proposito, è il coinvolgimento del prevenuto nella vicenda "S.A.R.", alla quale era interessato il "clan" De Stefano – Tegano.

Pino Francesco, escusso alle udienze del 22 e del 24-10-1996, riferiva di conoscere Tursi Prato Giuseppe dal dicembre 1987, dopo essere stato scarcerato. Nel 1990 il Tursi Prato gli aveva chiesto appoggio elettorale, promettendogli, quale corrispettivo, che lo avrebbe fatto entrare in un "affare" relativo alle forniture delle mense ospedaliere di Cosenza, di cui si occupava tale Montesano di Reggio Calabria, titolare della ditta "S.A.R.", che si era aggiudicato quell'appalto in cambio della promessa di una tangente di un miliardo e cento milioni. Spiegava il Pino che quella tangente sarebbe stata recuperata grazie ad una lievitazione del costo unitario del singolo posto che delle lire 10.000 previste sarebbe stato offerto per la cifra di lire 15.000; tale aumento, in base ai calcoli eseguiti, avrebbe consentito, in un anno, il recupero di circa un miliardo di lire, somma necessaria per pagare la tangente pattuita. Dopo l'elezione di Tursi Prato a consigliere regionale nell'anno 1990 gli aveva sollecitato

⁴⁷Pag.

(⁴⁸) l'adempimento degli obblighi assunti, chiedendogli che "fine avesse fatto" la quarta parte della tangente. Il Tursi Prato aveva risposto che loro avevano ottenuto soltanto quattrocento milioni e che doveva "porsi in contatto con Reggio Calabria" per sollecitare il pagamento della somma ancora da corrispondere. Dinanzi a lui aveva composto il numero telefonico di Romeo Paolo, senza trovarlo. Il Romeo, spiegava il Pino, secondo quanto riferitogli dal Tursi Prato, era la persona che aveva presentato Montesano e, quindi, ispirato l'intero affare della "S.A.R.": pertanto, quella telefonata aveva lo scopo di ottenere che il Montesano venisse indotto a pagare la restante parte della tangente. Fallito il contatto telefonico con il Romeo, si era recato presso l'Ospedale di Cosenza per trovare tale Di Dio, al quale aveva chiesto di fissargli un appuntamento con il Montesano. Il Di Dio si era reso pienamente disponibile. Aggiungeva il Pino che il giorno successivo aveva ricevuto presso la propria "boutique" dei fiori la visita del nipote di Mimmo Tegano, di cognome Benestare (rammenterà, successivamente, che lo stesso si chiamava Giorgio), il quale gli aveva comunicato che, alle ore 16 dello stesso giorno, avrebbe dovuto portarsi a Piazza Europa, ove si sarebbe chiarita tutta la vicenda con il Di Dio. Aderendo all'invito, si era recato nel luogo convenuto insieme ad altro esponente della sua cosca a nome Arturi. Giunto sul posto, era stato invitato da un

⁴⁸Pag.

(⁴⁹) giovane alto e snello ad accedere all'interno di un appartamento, ove aveva sede l'Intendenza di Finanza. Ivi si trovavano Di Dio e, inoltre, un uomo di circa cinquanta anni, robusto, proprietario dell'appartamento, e il figlio di costui. In quell'occasione gli veniva presentato il Montesano, che, evidentemente, era tra gli astanti. Aveva rammentato al Montesano l'impegno assunto, ma questi aveva risposto, dicendo di nulla sapere della sua partecipazione all'affare, tuttavia, lo aveva rassicurato nel senso che gli avrebbe fatto avere – ma solo a lui – la somma di lire duecento milioni e nulla avrebbe consegnato ai politici, in quanto non avevano rispettato i patti. Il Pino precisava che, nel corso di quella discussione, il Montesano aveva parlato molto male di Tursi Prato, tanto che esso Pino aveva deciso di tentare una mediazione e lo aveva mandato a prelevare con Arturi. Ottenuta la presenza del Tursi Prato, il Montesano gli aveva contestato di aver dovuto assumere ben venti persone e di aver subito la sospensione dei lavori per un ricorso al T.A.R. e che, pertanto, non avrebbe pagato alcunchè, se non i duecento milioni di cui si è detto. Il Tursi Prato, di rimando, si era impegnato a risolvere tutti i problemi. Alcuni giorni dopo il Montesano gli aveva fatto pervenire, presso la sua “boutique” dei fiori, cento milioni tramite il nipote di Mimmo Tegano, al quale, evidentemente poiché aveva appreso dal Tursi Prato che

⁴⁹Pag.

(⁵⁰) ispiratore dell'operazione "S.A.R" era stato il Romeo, aveva chiesto informazioni sul conto dello stesso, ricevendo come risposta: "è un amico nostro"; altri cento milioni il Monetano gli aveva fatto pervenire tramite una ditta che forniva il pane all'Ospedale di Cosenza.

Magliari Alberto, dal canto suo, all'udienza del 24 giugno 1996, riferiva che nell'anno 1992 si era impegnato nella campagna elettorale a favore di Romeo Paolo, al quale aveva procurato molti voti nella zona di Altomonte (CS), ove operava e di cui era il "boss" mafioso. Lo stesso anno Tursi Prato, persona a lui ben nota, gli aveva chiesto un aiuto per sistemare una vicenda a Reggio Calabria, in quanto doveva ricevere lire seicento milioni dall'imprenditore Montesano quale tangente per l'aggiudicazione a Cosenza dell'appalto per la ristorazione ospedaliera. Rivoltosi all'Avv. Romeo, insieme a questo e a Tursi Prato si era recato a trovare il Montesano presso lo stabilimento balneare "Oasi" di Reggio Calabria e lì quel gruppo - ad eccezione del Romeo, che se ne stava un po' "distaccato" e conversava con la moglie del Montesano - aveva parlato della vicenda relativa al pagamento della parte di tangente non ancora corrisposta, invitando il predetto Montesano a portarsi in Cosenza.

Spiegava il Magliari che la presenza di Romeo Paolo rappresentava una sorta di "garanzia mafiosa" che consentisse ad esso Magliari, "boss" di Altomonte, che aveva

⁵⁰Pag.

(⁵¹) accompagnato il Tursi Prato, di “operare” senza problemi in un territorio diverso da quello di sua “competenza” mafiosa.

Aveva saputo successivamente che il Montesano, effettivamente, si era recato a Cosenza, accompagnato da un esponente della famiglia Tegano. Aggiungeva, poi, il Magliari, relativamente alla campagna elettorale del 1992, di avere organizzato gratuitamente a Romeo Paolo un incontro all’Hotel “Barbieri” di Altomonte, a cui avevano partecipato numerosi esponenti della sua organizzazione mafiosa.

Il giorno della vittoria elettorale si era portato a Reggio Calabria presso la segreteria elettorale del Romeo, ove, oltre a costui, vi era anche Tursi Prato. Questi ultimi si erano, poi, assentati circa mezz’ora, asserendo di dover ringraziare una persona, che, indi, il Tursi Prato gli aveva detto trattarsi di un latitante della famiglia Tegano.

Ebbene, dalla documentazione acquisita è emerso che, con delibera n. 1468 del 4-8-1989, il Comitato di gestione dell’U.S. n. 9 di Cosenza aggiudicava alla ditta “S.A.R.” di Reggio Calabria la licitazione provata per il servizio di ristorazione dei presidi ospedalieri cosentini e della dipendenza di Laureeranno. Solo quattro ditte presentavano offerta.

Quella della “S.A.R.” era stimata la più conveniente, poiché a fronte di un costo unitario del singolo posto per degente pari a lire 15.260 (il più alto proposto) e di un costo unitario del singolo posto per dipendente pari a lire 4.500

⁵¹Pag.

(⁵²) (il più basso proposto), conteneva dichiaratamente l'impegno di investire la somma di un miliardo e quattrocento milioni per l'ammodernamento degli impianti. A prescindere la seduta della Commissione era l'Avv. Palmieri e alle operazioni aveva presenziato Di Dia Raffaele, mentre socio accomandante della "S.A.R." - dal 29-8-1989 - era Montesano Nicola, poi, deceduto. Una delle società escluse impugnava la delibera dell'U.S.L. e il T.A.R., con sentenza n. 640 del 25-7-1991, annullava l'atto impugnato, intimando all'Amministrazione di indire altra gara.

Com'è agevole osservare, "all'affare S.A.R." era interessato il "clan De Stefano - Tegano", secondo quanto si desume dalla circostanza che il Pino riferiva che era stato il nipote di Mimmo Tegano, a nome Benestare Giorgio, a invitarlo a portarsi in Piazza Europa di Cosenza, ove, nel palazzo dell'Intendenza di Finanza, si era incontrato, tra l'altro, con il Montesano e, dopo qualche giorno, era stato lo stesso nipote del Tegano a consegnargli nella "boutique" dei fiori una prima "trance" di cento milioni. Il predetto interessamento dei Tegano veniva evidenziato anche dal Magliari, il quale affermava che, dopo l'incontro con il Montesano presso l'"Oasi" di Reggio Calabria, aveva saputo che lo stesso Montesano si era recato a Cosenza accompagnato da un esponente della famiglia Tegano.

Ora, è indiscutibile il coinvolgimento del Romeo nella

⁵²Pag.

(⁵³) vicenda “S.A.R.”, alla quale, come si è detto, era interessata la cosca De Stefano - Tegano, il che fornisce un’ulteriore dimostrazione dell’appartenenza del Romeo a tale “clan”.

Tanto emerge inconfutabilmente dalle dichiarazioni del Pino e del Magliari valutate nel loro complesso, per cui le contrarie affermazioni del Tursi Prato vanno interpretate come il tentativo dello stesso di giovare al “collega” di partito Romeo Paolo (che i due fossero amici si desume chiaramente dall’incontro elettorale in casa dell’Avv. Caruso, di cui si dirà, nel corso del quale il Romeo perorava la causa del Tursi Prato).

Riferiva il Pino che il Tursi Prato, per sollecitare il Montesano a pagare la parte di tangente non corrisposta, aveva tanto di porsi in contatto telefonico con Romeo Paolo a Reggio Calabria, senza trovarlo, spiegandogli che Romeo era la persona che aveva presentato Montesano e, quindi, ispirato l’intero affare della “S.A.R.” e ciò aveva suscitato la sua curiosità, tanto che al nipote di Mimmo Tegano, Benestare Giorgio, che gli aveva consegnato cento milioni per conto del Montesano, aveva chiesto chi fosse il Romeo, rispondendo il Benestare testualmente: “è un amico nostro” ed è noto il significato di tale espressione nel linguaggio mafioso (è persona appartenete al nostro gruppo). A sua volta dalle dichiarazioni del Maliardi risulta che, in effetti, il Tursi Prato era preoccupato per il fatto che ancora

⁵³Pag.

(⁵⁴) il Montesano non avesse corrisposto una cospicua porzione della “tangente” promessa, per cui insieme ad esso Magliari si era recato a Reggio Calabria, ove, in compagnia del Romeo, si erano portati all’”Oasi” per incontrare il Montesano. Precisava il Magliari che il Romeo era rimasto un po' in disparte, in quanto, come si è rilevato in precedenza, la sua presenza aveva funzione di “garanzia mafiosa”, operando il Magliari, “Boss” di Altomonte, in territorio di influenza altrui (l’”Oasi” è sita a Pentimele vicino Archi e, quindi, in zona di pertinenza mafiosa destefaniana). Ebbene, la presenza del Romeo all’”Oasi”, allorché vi fu l’incontro tra il Magliari, il Tursi Prato e il Montesano, trova una inaspettata e insospettabile conferma proprio nelle incaute ammissioni dello stesso Romeo.

Egli, all’udienza del 24-6-1997, subito dopo l’escussione del Magliari, interveniva per rendere dichiarazioni del predetto Magliari e, anzi, prendeva atto di quanto da lui riferito (della presenza), cioè, di esso Romeo all’”Oasi” con lo stesso Magliari, il Tursi Prato e il Montesano e della circostanza che, mentre il Magliari e il Tursi Prato parlavano con il Montesano, l’imputato si intratteneva con la moglie di quest’ultimo), limitandosi il Romeo ad affermare che le dichiarazioni del Magliari, in sostanza, lo scagionavano,

⁵⁴Pag.

(⁵⁵) avendo detto che il ruolo del prevenuto nella vicenda sarebbe consistito soltanto nell'essere nello stabilimento balneare, intrattenendosi con la consorte del Montesano: eppure il Romeo aveva assistito all'escussione del Magliari, che aveva, al contrario, qualificato la presenza dell'imputato all'"Oasi" come "garanzia mafiosa" (".... quando si va in un posto che diciamo non si va nella persona interessata qualunque sia il motivo si va prima da una persona che è riconosciuta a livello di "ndrangheta" nella zona poi si va da queste persone ... ed allora io mi sentivo cioè con l'Avvocato Romeo mi sentivo a casa mia cioè se no non sarei andato di spontanea mia volontà dal dottore Montesano e ... non è che dice stava andando a Roma o a Milano o fuori regime dice al Nord e stiamo andando a Reggio Calabria cioè in un posto andare a fare un imbonimento di pagare il resto restante della cosa ...").

Solo successivamente, in data 8-6-2000, a circa tre anni di distanza, quando i ricordi avrebbero dovuto tendere ad affievolirsi ulteriormente, il Romeo, in sede di esame dell'imputato, rendendosi conto delle imprudenti affermazioni in precedenza rese, aveva un prodigioso "ritorno" di memoria e, nel confermare in pieno le dichiarazioni del Magliari (esso Romeo effettivamente si era recato all'"Oasi" con il Tursi Prato e il Magliari, ove, mentre gli ultimi due parlavano con il Montesano, l'imputato si intratteneva con la moglie

⁵⁵Pag.

(⁵⁶) di costui), dichiarava per la prima volta che anch'egli si era portato all'"Oasi" sol perché il Tursi Prato gli aveva chiesto informazioni riguardo all'ubicazione di tale stabilimento balneare, per cui si era offerto di accompagnare lo stesso Tursi Prato e il Magliari.

Ma, se fosse stata vera la circostanza che il Romeo si era recato all'"Oasi" soltanto per indicare il luogo ove essa sorgeva (peraltro, detto luogo è agevolmente raggiungibile anche da parte di un forestiero, essendo più che sufficiente fornire in proposito semplici indicazioni verbali), allorché il Magliari ricordò con dovizia di particolari l'episodio dell'incontro con il Montesano, il prevenuto si sarebbe senz'altro rammentato dei motivi della propria presenza all'"Oasi", cosicché la risposta fornita in sede di esame dell'imputato (la sua presenza serviva semplicemente ad indicare il luogo ove l'"Oasi" era ubicata) deve ritenersi un tardivo e fragile espediente difensivo e, invece, va reputato che il Romeo, per come riferito dal Magliari, si fosse portato "in loco" per svolgere effettivamente una funzione di "garanzia mafiosa".

Comunque, la tesi alternativa al coinvolgimento dell'imputato nell'affare "S.A.R." sarebbe anche in questo caso quella di un "complotto", di una congiura tra il Magliari e il Pino ai danni del Romeo (peraltro, ai fini del contestato reato associativo sarebbero certamente sufficienti le sole dichiarazioni del Magliari, che qualificano la presenza

⁵⁶Pag.

(⁵⁷) del prevenuto come “garanzia mafiosa”, specie ove si consideri che l’”Oasi” era proprio in zona di “pertinenza” destefaniana), il che è assurdo, in quanto si dovrebbe ipotizzare un accordo corale, se si ponga mente a tutti gli altri collaboratori e anche semplici testi in precedenza indicati (e non si comprende il perché) in pregiudizio del Romeo e ciò è tanto più illogico nella specie, dato che il Pino e il Magliari sono del Cosentino (quindi, di zona differente da quella del Romeo, per cui nulla avevano a che spartire con lui) e, peraltro, di territori diversi (il Magliari è il “boss” di Altomonte, il Pino di Cosenza) ed, anzi, il Magliari, a dire il vero, nutriva tutt’altro che malanimo nei riguardi del Romeo, avendolo “sponsorizzato” alle elezioni del 1992 in Altomonte, zona di sua influenza mafiosa.

L’appartenenza dell’imputato alla costa De Stefano - Tegano risulta, inoltre, dai suoi stretti legami, emergenti anche da dati documentali, con Martino Paolo, uno degli esponenti di maggiore spicco di tale “clan” mafioso e legato ai De Stefano pure da rapporti di parentela (cfr. deposizione dell’Isp. Eportentosi all’udienza del 27-6-1996).

Riferiva **Lauro Giacomo, all’udienza del 12-7-1996**, che il Romeo aveva custodito negli anni 1986-1987 presso un’abitazione nella sua disponibilità, sita in Gallico, il latitante Martino Paolo. Ivi si recava anche la fidanzata del

⁵⁷Pag.

(⁵⁸) Martino, a nome Talamo Angela, sorella di Talamo Giovanni. Aggiungeva il Lauro di avere appreso tali fatti dallo stesso Talamo Giovanni, definito suo “fedele scudiero” nella sentenza a carico di Albanese Mario + 106. Dichiarava, infine, il Lauro che il Romeo svolgeva attività di intermediazione per conto di Martino Paolo, nel senso che interveniva per l’acquisto di terreni ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al valore di mercato.

Anche Barreca Filippo confermava, all’udienza del 16-1-1997, i legami particolarmente intensi del Romeo con il Martino, tanto che costoro avevano partecipato insieme all’organizzazione della custodia del latitante Freda, pure se, a detta del Barreca, i loro rapporti avevano attraversato un momento difficile, in quanto il prevenuto non aveva provveduto, differentemente dal solito, a far pervenire somme ingenti di denaro al Martino (di cui costui ignorava la provenienza), che aveva avuto persino un colloquio con il cugino del dichiarante, Barreca Santo, al quale aveva chiesto espressamente di uccidere il Romeo.

Dalle indagini esperite, su cui riferiva, all’udienza del 27-6-1996, l’Ispettore Eportentosi Saverio, emergevano documentazione nonché contatti telefonici a riprova dei rapporti tra il Romeo e il Martino.

Invero, venivano sequestrati al Martino appunti contenenti indicazioni di immobili (fabbricati e terreni), di società

⁵⁸Pag.

(⁵⁹) e di somme di denaro, alcuni dei quali assumono rilievo nell'ambito del presente procedimento.

Così, seguendo la numerazione della relativa informativa, nell'appunto a pag. 287 vi è la menzione di Romeo Paolo e di taluni appartamenti con il riferimento a somme di denaro consegnate al Romeo. In particolare, uno degli appartamenti - dichiarava l'Ispettore Eportentosi - è situato in Via XXI Agosto angolo Corso Garibaldi sopra la gioielleria Tripodi ed è di proprietà di Martino Natale Elia, fratello di Paolo, il quale, assunto a sommarie informazioni, confermava che quell'immobile era stato acquistato per lui dal padre.

In altro appunto (pag. 288) si parla, poi, di una società immobiliare e, inoltre, vi è la dicitura: "tutti i documenti da Paolo Romeo". Orbene, seppure le indagini svolte, per come riferito dall'Ispettore Eportentosi, non hanno consentito di individuare società immobiliari "intestate" a Martino Paolo o ai suoi familiari (ben può darsi che fosse "intestata" ad altra persona), quel che rileva è che il Martino era, comunque, interessato ad una società, com'è testimoniato dalla menzione nei suoi appunti, i cui documenti si trovavano presso il Romeo.

In un ulteriore appunto (pag. 252) si fa riferimento ai cugini De Stefano e alla consegna della somma di lire 28.000.000 all'Avv. Tommasini da Nello, si parla anche di Romeo Paolo per l'acquisto di un terreno e di affari per l'importo di lire 500.000.000 con Carmine e Giuseppe alla presenza dell'Avv. Giorgio.

⁵⁹Pag.

(⁶⁰) Il terreno in questione è stato individuato nel fondo denominato “la torciera”, sito in località “Archi” di Reggio Calabria, di proprietà del dott. Giuseppe Nava. Assunto a verbale l’Avv. Verdirame riferiva che, molti anni addietro, aveva ricevuto un plico dall’Avv. Tommasini, il quale lo aveva pregato di consegnarlo al dott. Nava. Il Tommasini, a sua volta, affermava di avere consegnato la somma di lire 20.000.000 al Verdirame, spiegando che gli era stata data da Martino Natale Elia per conto del fratello Martino Paolo. Per quanto riguarda, invece, la seconda parte dell’appunto si riteneva di poter identificare le persone menzionate nei fratelli De Stefano Carmine e Giuseppe, figli del defunto “boss” De Stefano Paolo, e nell’Avv. Giorgio De Stefano, cugino di quest’ultimo (cfr. deposizione citata dall’Ispettore Eportentosi).

Il Romeo ha tentato di giustificare i rapporti con il Martino con motivi di carattere professionale, tesi questa prospettata anche nel caso di Freda, ma rivelatasi, come si è visto, in quell’ipotesi mendace.

Tuttavia, sulla base degli atti esistenti in Questura e della documentazione trasmessa dalla Casa Circondariale di Reggio Calabria è da escludere che il Romeo abbia svolto attività di patrocinatori a favore del Martino, tranne che in epoca successiva all’arresto di costui, avvenuto in Chiavari il 24 luglio 1990, in quanto condannato per traffico di stupefacenti (nomina dell’Avv. Romeo da parte del Martino

⁶⁰Pag.

(⁶¹) in data 25-7-1990 con riferimento alla sentenza della locale Corte di Assise di Appello del 23.10.1989 - nomina revocata il 13-9-1990; nomina del 13-9-1990 in relazione al proc. pen. n. 1279/90 rgnr e in data 7-3-1991 nomina riguardo al proc. pen. 1279/90 rgnr).

Ma, a parte il fatto che l'assenza di abituali rapporti professionali la si trae dalla circostanza che il Martino, al momento dell'arresto in Chiavari nominava suoi difensori di fiducia gli Avv.ti Franco Mandalari e Nadia Alecci del Foro di Milano e il successivo 1 agosto veniva confermata la nomina dell'Avv. Alecci, alla quale era conferita procura speciale per richiedere l'ammissione a riti alternativi (e, infatti, la stessa Avv. Alecci presentava richiesta di patteggiamento che veniva accolta dal Tribunale di Chiavari con sentenza del 20 ottobre 1990), è da rilevare che, se i rapporti tra il Romeo e il Martino fossero stati di natura professionale, dal momento che la prima nomina a difensore del Romeo è del 25-7-1990, non si spiegherebbero, ad esempio, le telefonate effettuate all'utenza del Romeo - Segreteria Politica - (0965-550425) il 28 aprile 1990)h. 14,07: 7 scatti; h. 14,22: 4 scatti) con il "cellulare" intestato a Martino Antonio, padre di Martino Paolo, ma in uso a quest'ultimo, tanto che costui ne veniva trovato in possesso al momento del suo arresto (v. deposizione dell'Isp. Eportentosi più volte citata).

⁶¹Pag.

(⁶²) Nè può avere alcun rilievo, ai fini di neutralizzare la valenza, quale elemento a carico, dei documentati rapporti tra il Martino e l'imputato, la giustificazione addotta del Romeo di curare gli interessi civilistici della famiglia Martino.

Ora, emerge dagli atti che il Martino è uno dei più autorevoli esponenti proprio della cosca De Stefano-Tegano (cfr., tra l'altro, deposizione dell'Ispettore Eportentosi).

E' pur vero che un legale, ovviamente, può annoverare tra i suoi clienti esponenti mafiosi, senza alcuna commistione con le loro attività illecite. Nella specie, però, tenuto conto di quanto si è fin qui detto e cioè della fattiva partecipazione del Romeo a vicende relative alla cosca De Stefano - Tegano come la fuga di Freda (tra l'altro, Barreca affermava, addirittura, che proprio il Martino era assieme al Romeo allorché accompagnarono il Freda e le dichiarazioni del Barreca, come si è visto, sono state nel loro complesso ampiamente riscontrate) e l'affare "S.A.R.", in cui erano implicati i Tegano, anch'essi esponenti di tale cosca, la presenza di rapporti documentati - guarda caso - proprio con il Martino, altro esponente di rilievo del "clan" De Stefano, rafforza ulteriormente e notevolmente il materiale probatorio sino ad ora raccolto, ivi comprese le dichiarazioni dei collaboratori, che avevano evidenziato gli stretti legami tra il Martino e il Romeo, confortandoli documentalmente, in quanto, in ogni caso, a prescindere da qualsiasi diversa

⁶²Pag.

(⁶³) considerazione, è ovvio che un esponente della cosca si servisse per i suoi interessi di altro componente del medesimo sodalizio criminoso (e non di un estraneo), approfittando delle sue conoscenze legali.

Del resto, l'appartenenza del Romeo alla cosca De Stefano - Tegano e la sua rilevanza nell'ambito di essa emerge dalla circostanza che egli era ben noto alle cosche avversarie (antidestefaniane), che, nel corso della "guerra di mafia", scoppiata in Reggio Calabria dal 1985 al 1991, avevano deciso la sua eliminazione (è logico che i "clans" nemici dovessero conoscere gli esponenti avversari più pericolosi sia per ragioni di difesa - premunirsi a eventuali attacchi - sia per procedere alla loro soppressione).

Tanto risulta da dichiarazioni di esponenti di differenti consorterie criminali, il che rafforza la loro attendibilità.

Così, **Lauro Giacomo, all'udienza del 12-7-1996**, riferiva di avere ricevuto incarico da Condello Pasquale - quando questi era detenuto agli inizi della guerra di mafia - di pianificare l'eliminazione dei personaggi più pericolosi dello schieramento contrapposto, di quelli che, mercè "entrature" nelle Istituzioni, nella massoneria e nei servizi segreti deviati, potevano arrecare notevoli danni al proprio gruppo. Tra queste personaggi erano stati menzionati l'Avv. Giorgio De Stefano e l'Avv. Paolo Romeo. Successivamente aveva avuto modo di parlare con Saraceno Antonino, il

⁶³Pag.

(⁶⁴) quale intendeva portare a compimento la predisposta strategia omicidiaria. Il Lauro spiegava di aver comunicato al Condello, che era detenuto, tramite “imbasciata”, quella intenzione e di aver ricevuto risposta negativa da parte dello stesso Condello nel senso che non sarebbe dovuto procedere prima che egli fosse uscito dal carcere.

Barreca Filippo, dal canto suo, **sentito all’udienza del 16-1-1997**, dichiarava che, nell’anno 1989, si erano tenute all’interno del suo gruppo riunioni per colpire i personaggi “eccellenti” del “cartello” destefaniano. A quelle riunioni avevano partecipato Condello Pasquale, Serraino Paolo, Araniti Santo e Rosmini Diego. in una di esse si era decisa l’eliminazione dell’on. Ligato (per tale delitto l’Araniti sarà condannato, con sentenza irrevocabile, alla pena dell’ergastolo) e, tra gli altri soggetti di cui si era programmata l’uccisione, vi era proprio l’Avv. Paolo Romeo.

Iero Paolo, escusso **all’udienza del 6-5-1999**, riferiva di essere a conoscenza che il Romeo era persona vicina al gruppo destefaniano, tanto che, dopo l’omicidio Ligato, i vertici della sua organizzazione avevano deciso di ucciderlo.

Nè, a fronte delle concordi dichiarazioni dei predetti collaboratori, che si riscontrano a vicenda, può avere alcun rilievo la circostanza che, ad esempio, Araniti Santo e Fontana Giovanni (quest’ultimo indicato dal Lauro

⁶⁴Pag.

(⁶⁵) tra coloro che avevano condiviso il progetto di Condello Pasquale di eliminare l'imputato), indotti dalla difesa, abbiano escluso di aver partecipato a un piano per uccidere il Romeo.

Invero, a parte il fatto che costoro avrebbero potuto avere timore di incorrere in responsabilità qualora avessero ammesso i fatti, è da rilevare che trattasi di "boss" mafiosa pregiudicati, che non hanno mai manifestato alcuna volontà di dissociarsi e, com'è noto, per un esponente della "ndrangheta", rispettoso delle sue regole, uno dei principi fondamentali da osservare e sul quale l'organizzazione criminale di basa è proprio l'obbligo dell'omertà.

D'altronde, non può assumere alcuna rilevanza il fatto che il Romeo, secondo quanto dedotto, non adottasse particolari cautele per la sua incolumità.

Egli, infatti, svolgeva normali incarichi istituzionali e non aveva subito attentati, per cui non avrebbe potuto ufficialmente giustificare, senza scoprirsi, l'uso di speciali precauzioni come, ad esempio, la protezione di una scorta armata o anche semplicemente avvalersi di un'autovettura blindata.

De resto, il Romeo non era tra i componenti "militari" della cosca, ma godeva di una posizione assai più elevata, cosicché ben poteva ritenere che gli avversari non l'avrebbero colpito per non esporre ad immediate rappresaglie i capi delle proprie cosche così com'era avvenuto dopo l'attentato ai danni di Imerti Antonino e la conseguente

⁶⁵Pag.

(⁶⁶) eliminazione, dopo appena qualche giorno, di De Stefano Paolo.

Peraltro, non deve meravigliare che il Romeo, il quale veniva indicato da Lauro Giacomo e da Barreca Filippo avere anche svolto un ruolo di rilievo, quale rappresentante e personaggio di primo piano dei De Stefano - Tegano, nelle trattative di pace a seguito della “guerra di mafia” conclusasi nell’anno 1991 in concomitanza e a causa dell’omicidio del Giudice A. Scopelliti (il Lauro riferiva di avere appreso tale circostanza da Salvatore e Nino Saraceno; il Barreca, invece, dichiarava che le informazioni, al riguardo, gli erano state fornite da Rosmini Diego) fosse affiliato alla cosca mafiosa De Stefano - Tegano, in quanto, come ora vedremo, egli non disdegna di avere rapporti e, se del caso, di avvalersi anche di altri esponenti della “ndrangheta” appartenenti a differenti cosche mafiose.

Così, ad esempio, il Romeo partecipava a un “summit” nello studio dell’Avv. Franz Caruso di Cosenza per ragioni di carattere elettorale alla presenza del già citato Pino Francesco, “boss” di tale città, con funzione di “garante mafioso” del rispetto dei patti assunti.

In proposito, il **Pino, all’udienza del 24-10-1996**, riferiva che, nell’anno 1992, prima delle elezioni politiche, aveva avuto un incontro presso lo studio cosentino dell’Avv. Franz Caruso.

Era accaduto che Tursi Prato, temendo la candidatura nel P.S.D.I. di Gentile Antonio, col quale aveva avuto contrasti,

⁶⁶Pag.

(⁶⁷) aveva chiesto la presenza di esso Pino in quella riunione a garanzia del rispetto dei patti. All'incontro erano presenti, oltre allo stesso Pino, l'Avv. Caruso, Gentile Giuseppe, fratello di Antonio, Romeo Paolo e Tursi Prato, mentre Viola Luigi, appartenente al sodalizio criminoso del Pino e che lo aveva accompagnato, era rimasto all'ingresso. Si era convenuto di appoggiare il fratello di Pino Gentile senza estromettere Tursi Prato, a cui favore aveva parlato Romeo Paolo. Nel corso di tale riunione il Romeo aveva chiesto al Pino notizie sulla discoteca "Akropolis" (riguardo alla quale cfr. infra pag. 72 ss.) e l'interlocutore aveva risposto che uno dei proprietari era un certo Vitelli, "amico" loro, nel senso che apparteneva alla cosca Perna.

L'incontro di cui sopra veniva sostanzialmente confermato, all'udienza del 12 novembre 1996, dallo stesso Avv. Caruso, anche se affermava che il Pino si era presentato spontaneamente e inaspettatamente nel suo studio, dove si tentava di comporre un contratto di carattere personale tra Tursi Prato e Pino Gentile.

Ma tale versione, nella parte in cui differisce da quella del Pino, si ravvisa scarsamente attendibile (è illogico ritenere che una persona, sia pure un "boss" mafioso, si sia presentato presso lo studio del Caruso, con il quale non aveva mai avuto in precedenza rapporti, improvvisamente e senza essere stato invitato proprio nel corso di una riunione allo

⁶⁷Pag.

(⁶⁸) scopo di “sancire” i risultati - era, piuttosto, interesse del Caruso, stante la sua posizione di professionista, non rivelare il fatto che nel suo studio si fosse tenuta una riunione con “sigillo” mafioso - ed è invece logico reputare, essendo state prossime le elezioni politiche e sia il Tursi Prato, sia il Gentile erano uomini politici, che l’incontro avesse finalità politiche), mentre le dichiarazioni del predetto Pino trovano conferma in quelle rese dal **Magliari all’udienza del 24-6-1997**, laddove affermava che, in prossimità delle elezioni del 1992, esso Magliari, il Tursi Prato e il Romeo avevano deciso di rivolgersi al Pino, capo riconosciuto della malavita di Cosenza, e aveva, poi, appreso dal Tursi Prato che vi era stata una riunione presso un avvocato. Ne consegue che la presenza del Pino, quale “boss” di Cosenza, all’incontro nello studio di Caruso, tutt’altro che causale, aveva funzioni di “garanzia mafiosa”, quella stessa funzione che, “mutatis mutandi”, ebbe a svolgere il Romeo nel corso della riunione presso l’”Oasi” di Pentimele, zona di sua “pertinenza”. Come si è rilevato, il prevenuto, nel corso della riunione presso lo studio del Caruso, aveva chiesto al Pino notizie della discoteca “Akropolis” e il Pino aveva risposto che uno dei proprietari era un certo Vitelli, appartenente alla cosca Perna. Ebbene, **Vitelli Giuseppe, escusso all’udienza del 20-5-1997**,

⁶⁸Pag.

(⁶⁹) riferiva di aver fatto parte, appunto, della cosca cosentina Perna, ove comandava i “gruppi di fuoco” per l’esecuzione delle decisioni omicidiarie, di avere conosciuto Romeo Paolo nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche del 1992 e di avere organizzato una manifestazione di propaganda politica al Romeo nella propria discoteca denominata “Akropolis”, dove, pur avendo il locale una capienza di mille individui, quella sera si alternavano circa 2500 persone (sic!), aggiungendo - e ciò è di particolare rilevanza - di non avere ricevuto alcunchè in cambio della prestazione fornita al Romeo.

Nè si dica che avrebbe dovuto essere il Tursi Prato a pagare.

Infatti, se è vero che il Tursi Prato prese originariamente i contatti con il Vitelli, non risulta che si fosse personalmente impegnato a pagare e non solo il Vitelli sapeva che la “convention” riguardava il Romeo, ma il Tursi Prato lo aveva, poi, posto in contatto con lo stesso Romeo e ciò nonostante, dopo la manifestazione, il Vitelli - giova ribadirlo - non chiese alcunchè al Romeo, nè, ovviamente, al Tursi Prato.

Ora, nessun imprenditore “compos sui” deciderebbe di non pretendere alcuna ricompensa per una

⁶⁹Pag.

(⁷⁰) manifestazione alla quale, avevano partecipato circa 2500 persone e, quindi, con costi particolarmente rilevanti (il Vitelli, secondo quanto da lui riferito, all'epoca pretendeva per simili manifestazioni da cinque ad otto milioni di lire), mentre ciò può spiegarsi solo come “omaggio” da parte del Vitelli, che apparteneva alla “ndrangheta”, ad altro esponente mafioso di elevata caratura, il Romeo, che, pertanto, meritava eccezionali riguardi.

Del resto, **all'udienza del 29-10-1996**, come si è in precedenza accennato, venivano acquisite le dichiarazioni rese da **Mancini Giacomo** ai Pubblici Ministeri di Cosenza e Catanzaro il 10-4-1992, nelle quali l'ex parlamentare socialista e già ministro della Repubblica sul conto di Romeo Paolo così testualmente affermava: “erano scortati [insieme a Gentile negli incontri elettorali n.d.r.] da un nutrito stuolo di personaggi molto noti alla Giustizia ed aderenti al clan di Muto, Serpa, Pino, Perna [la cosca a cui apparteneva il Vitelli n.d.r.], a seconda delle zone interessate”.

Ma v'è di più. **Ierardo Michele**, appartenente alla cosca Iamonte, **dichiarava, all'udienza del 19-3-1997**, che in epoca non meglio precisata degli anni ottanta Romeo Paolo si era portato presso l'abitazione di

⁷⁰Pag.

(⁷¹) esso Ierardo a chiedergli appoggio elettorale, promettendo, in cambio, di fare ottenere a una sua cognata a nome Scambia Concetta un alloggio popolare. In quella competizione il Romeo si era presentato nel partito socialdemocratico, ma non era stato eletto.

Barreca Filippo, all'udienza del 16-1-1997, riferiva di avere appreso da tale D'Agostino Patrizia che Romeo Paolo aveva rapporti con Araniti Santo, il quale, durante la sua latitanza a Roma negli anni novanta, si era impegnato, insieme a tale Pelliccia, a vendere alcuni immobili che il Romeo possedeva nella Capitale. Precisava il Barreca che la D'Agostino era la propria compagna che conosceva anche l'Araniti. Peraltro, lo stesso Barreca dichiarava di avere appreso da suo fratello Vincenzo che questi aveva organizzato un incontro tra suo cugino Barreca Filippo e il Romeo - che, nell'occasione, era stato prelevato da Polito Paolo, altro esponente della cosca - nel corso del quale il Romeo aveva accettato di interessarsi del predetto cugino Barreca Filippo per ottenere un esito a lui favorevole di un processo per armi in cui il Barreca era coinvolto.

D'altronde, i rapporti del Romeo con la cosca Barreca erano confermati dal defunto onorevole **Benedetto Mallamaci nel verbale di dichiarazioni in data 5-11-1994**,

⁷¹Pag.

(⁷²) laddove affermava di ritenere che nella zona di Pellaro il Romeo aveva rapporti con i Barreca.

Sempre Barreca Filippo dichiarava, poi, di avere saputo da Ficara Francesco, noto esponente della “ndrangheta”, che il gruppo Latella, schieratosi, durante la “guerra di mafia”, con il “cartello” destefaniano, si stava impegnando nelle consultazioni elettorali regionali del 1990 in favore del **Romeo Gregorio Giuseppe, nelle dichiarazioni rese al P.M. il 25-11-1996** ed acquisite al fascicolo per il dibattimento, essendo rimasto vittima della c.d. “lupara bianca” (cfr. le già citate deposizioni del Capitano dei Carabinieri Chiaravalloti e del Col. Fazio), riferiva quanto segue: Aveva fatto parte della cosca Bellocco anche perchè congiunto di Bellocco Umberto. Nel 1992 quest’ultimo gli proponeva di candidarsi alla Camera dei deputati. Otteneva, allora, un incontro - tramite tale Figliuzzi - con l’On. Nucara, rappresentante del Partito Repubblicano, ma con esito negativo. Incontrava, quindi, il socialdemocratico Romeo Paolo, tramite Chisari Antonio, con il quale era stato detenuto presso il carcere di Reggio Calabria. Diceva al Romeo di essere in rappresentanza della cosca Bellocco, ricevendo la massima disponibilità. Non era in grado, però, di candidarsi, poiché gli venisse comunicato che, per presentarsi alla Camera dei deputati, bisognava aver compiuto il venticinquesimo anno di età.

Successivamente, aveva modo di parlare ancora con Romeo Paolo,

⁷²Pag.

(⁷³) il quale gli chiedeva se la famiglia Bellocco avrebbe continuato ancora ad appoggiarlo nelle elezioni politiche, malgrado esso Gregorio non potesse candidarsi in quanto, in caso positivo, i Bellocco “avrebbero potuto contare su un parlamentare di loro fiducia”. Parlava, indi, con Bellocco Umberto, il quale faceva sapere che avrebbe potuto far convogliare sul Romeo solo una parte dei voti a sua disposizione. Il Gregorio riceveva, alcuni giorni prima delle elezioni, la visita di Romeo Paolo, a bordo di una “Mercedes” di colore grigio metallizzato, che gli consegnava materiale elettorale.

La vicenda in questione trova vari riscontri nei risultati delle indagini esperite. Così è stato accertato, tramite Gigliuzzi Antonio, militante del partito Repubblicano (ud. del 6-6-1998), che il Gregorio si era rivolto a lui, nel 1992, intendendo candidarsi alla Camera dei Deputati e che di ciò aveva parlato con Nucera Francesco, capo del suo partito e capolista alle elezioni politiche dell'anno 1992 nelle file del Partito Repubblicano. Si è appurato, inoltre, che, effettivamente, Chisari Antonio e il Gregorio erano stati detenuti insieme. Il Chisari, poi, all'udienza del 16-6-1998, confermava di aver conosciuto il Gregorio nel 1992, in quanto intendeva candidarsi e - ciò che più rileva - di averlo, effettivamente, posto in contatto con Romeo Paolo.

Giunti a questo punto, non sarebbe assolutamente possibile ritenere, riguardo al Romeo, che si trattasse di un

⁷³Pag.

(⁷⁴) politico spregiudicato in cerca di consensi elettorali, che, pur di raggiungere i propri obiettivi, si appoggiava alla “ndrangheta”, tenuto conto che in Calabria le scelte di parte dell’elettorato sono da essa influente, ma si era, piuttosto, in presenza di un appartenente alla malavita organizzata, facente parte, più in particolare, della cosca De Stefano - Tegano, che svolgeva anche attività politica per i fini di cui si dirà.

Invero, a parte, ad esempio, vicende quali la fuga di Freda o l’affare “S.A.R.”, che nulla hanno a che vedere con la ricerca di voti e a prescindere dalla frase riferita da Dominici Carmine, esponente di “Avanguardia Nazionale”, al Capitano Giraudo Massimo, secondo cui non intendeva parlare di Romeo Paolo, perchè aveva timore per la propria incolumità nel riferire fatti di mafia, lasciando chiaramente intendere che, in tali datti, il Romeo era implicato, è da rammentare che Gregorio Giuseppe, esponente, come si è detto, del “clan” mafioso Bellocco, riferiva che, nel corso dell’incontro che aveva avuto nel 1992 con Romeo Paolo, questi gli aveva detto di avere appreso quanto fosse importante la famiglia Bellocco allorchè, in più occasioni, si era recato a Rosarno, insieme a De Stefano Paolo, esponente di vertice dell’omonima cosca, a far visita a Peppino Pesce, capo del potentissimo “clan” Pesce, avente “giurisdizione” su Rosarno e zone limitrofe, quando

⁷⁴Pag.

(⁷⁵) costui era latitante, dal che si desume che il Romeo era esponente ai massimi livelli della cosca De Stefano, accompagnando il capo De Stefano Paolo nella sua attività di mantenimento di relazioni con i capi delle maggiori cosche della “ndrangheta”.

Passiamo all’esame dell’omicidio Cello Lamberto, nel quale il Romeo, secondo l’accusa, sarebbe implicato, ma, come vedremo, in base agli atti, tale coinvolgimento non può affermarsi (tanto, però, non incide minimamente sulla sussistenza del reato associativo, in quanto, pur venendo citato, unitamente ad altri elementi, nella rubrica, detta citazione ha carattere meramente esemplificativo, potendo la ricorrenza del delitto di cui *all’art.* 416 bis c.p. desumersi solo da alcuni di essi).

Izzo Angelo, escusso all’udienza del 6-5-1999, riferiva che, nell’anno 1974, unitamente a Guido ed Esposito, aveva ricevuto incarico da Dantini e Rosa di uccidere tale Cello Lamberto, in quanto aveva trafficato per conto dei De Stefano una partita di armi, trattenendo per sé il denaro che i De Stefano gli avevano consegnato per pagare i fornitori. L’interesse all’eliminazione del Cello era, pertanto, della cosca De Stefano, ma il mandato di uccidere era stato materialmente conferito al loro gruppo da Romeo Paolo, che intendeva, in tal modo, acquisire prestigio presso quella organizzazione mafiosa. Unitamente ai correi aveva effettuato numerosi appostamenti

⁷⁵Pag.

(⁷⁶) per studiare le abitudini della vittima, ma, successivamente, non aveva condotto a compimento l'incarico, avendo subito un attentato, che aveva ritenuto essere stato commissionato dal Dantini, sicché aveva reputato opportuno allontanarsi dalla sua organizzazione. Aveva appreso, in seguito, dal Guido che questi si era reso responsabile dell'omicidio del Cello, che aveva incontrato occasionalmente, e, dopo averlo fatto salire sulla sua autovettura, gli aveva esploso contro un solo colpo di pistola alla testa, gettandolo fuori dal mezzo.

Orbene. in base alle sole affermazioni dello Izzo non può ritenersi che emerga dagli atti il coinvolgimento del Romeo nella vicenda del Cello. Tale considerazione si fonda sui non positivi giudizi riguardanti lo Izzo per la sua pregressa attività di collaboratore, il che incide sulla propria attendibilità intrinseca, e sulla circostanza che tali dichiarazioni erano state già rese ai magistrati romani, i quali avevano archiviato il procedimento per l'omicidio del Cello sotto il profilo che, all'epoca dei fatti, il Guido si trovava in America.

Va, tuttavia, osservato che nella richiesta di archiviazione del P.M. del 4-6-1996, integralmente recepita nel provvedimento di archiviazione in data 16-1-1997, si dava atto della mancanza di elementi certi a sostegno della circostanza di cui sopra, annotandosi testualmente: "non è stato - fino a questo momento - rinvenuto alcun riscontro documentale

⁷⁶Pag.

(⁷⁷) circa la data del viaggio”, sicché sul punto difetta la prova certa della presenza all'estero del Guido al momento del fatto. Inoltre, nella medesima richiesta si evidenziava come, nella descrizione della “generica” dell'omicidio, Izzo avesse fornito indicazioni inedite riscontrate: “... altri aspetti delle dichiarazioni [omicidio consumato all'interno dell'autovettura, da cui il Cello sarebbe stato gettato fuori mentre il veicolo era in corsa] consentono di spiegare le lesioni superficiali riscontrate in sede di autopsia e che non avevano trovato chiara giustificazione”.

A fronte dei copiosi elementi di prova raccolti a carico del Romeo (raramente in un processo si riscontra una serie così numerosa di dichiarazioni accusatorie e di ulteriori dati nei confronti dell'imputato) di scarso rilievo sono le affermazioni difensive in base alle quali il prevenuto si sarebbe comportato correttamente come amministratore comunale e non fu coinvolto, a differenza di altri, in questioni di malaffare (corruzione, concussione etc.).

Certamente deve prendersi atto della circostanza che non risultano a carico del Romeo condanne per ragioni di correttezza.

Tuttavia, tale dato non è significativo. L'imputato non era un semplice politico, un amministratore pubblico che tentava di arricchirsi. Egli era un membro effettivo, un componente in posizione di vertice della cosca De Stefano,

⁷⁷Pag.

(⁷⁸) ricchissima per traffici illeciti, e non aveva, ad esempio, certo bisogno delle “mazzette” che sarebbe stato in grado di lucrare come amministratore pubblico. Quelle cariche (assessore all’urbanistica e alle finanze) erano solo la base per più rilevanti mete. E, infatti, all’epoca di inizio del presente processo il Romeo era già deputato nazionale e, se non fosse incorso nelle disavventure giudiziarie, avrebbe potuto ottenere incarichi di maggior peso, servendosi dei quali avrebbe potuto favorire la cosca di appartenenza.

Del resto, emerge dagli atti che l’imputato si avvalse della sua carica di Assessore all’Urbanistica del Comune di Reggio Calabria allorchè si trattò di aiutare gli esponenti destefaniani e gli altri appartenenti alla criminalità organizzata detenuti.

In proposito, di rilievo è la **deposizione di Quattrone Paolino Maria**, direttore della Casa Circondariale di Reggio Calabria **del 31-3-1996 all’aprile 1989**, il quale, in sede di dibattimento, tentava di attenuare le dichiarazioni in precedenza rese, nella fase delle indagini preliminari, al P.M., che era costretto ad effettuare contestazioni (tuttavia, essendo le originarie affermazioni puntuali e circostanziate, è da escludere che colui che le raccolse sia incorso in equivoco e, poiché il teste è un funzionario integerrimo che non aveva alcun motivo di danneggiare il Romeo, deve ritenersi che veritiere siano le sue originarie dichiarazioni e che, poi, malgrado

⁷⁸Pag.

(⁷⁹) la propria onestà, egli non sia riuscito a sottrarsi alla comune suggestione di non “esporsi” e, pertanto, sia divenuto più prudente e sfumato).

Comunque, il Quattrone riferiva, all’udienza del 27-4-1999, che, non appena aveva assunto le funzioni di direttore della Casa Circondariale di Reggio Calabria, si era reso conto che ivi regnava la più totale illegalità, nel senso che non venivano applicati i regolamenti, consentendosi, così, ai detenuti - in quel periodo erano ristretti i massimi vertici della “ndrangheta” - una serie di libertà ad essi non spettanti. A seguito di tale opera di rigorosa moralizzazione, aveva subito varie minacce ed attentati. Per meglio garantire la sicurezza dell’Istituto, aveva chiesto ed, in un primo tempo, ottenuto dall’Assessore all’Urbanistica Romeo Paolo l’autorizzazione ad eseguire una recinzione dei locali del carcere in conformità di quanto deliberato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto. Successivamente, però, detta autorizzazione era stata sospesa con immotivato provvedimento sindacale, tanto che il T.A.R. aveva accolto il ricorso proposto dalla direzione della Casa Circondariale. Anzi, da quel momento era iniziato ai suoi danni un attacco di inaudita violenza ad opera dell’allora sindaco Musolino Michele, il quale, nel corso di una trasmissione televisiva su un’emittente locale, aveva definito non amico della Città, assicurando

⁷⁹Pag.

(⁸⁰) che ne avrebbe chiesto il trasferimento al Direttore degli Istituti di pena Nicolò Amato. il giorno seguente esso Quattrone aveva proposto querela contro il Musolino. Ne era seguito un chiarimento e lo stesso Musolino, ritenendo assolutamente legittimo l'operato del teste, aveva fatto presente di essere stato male informato da Romeo Paolo, assessore all'urbanistica, con il quale, nontetempo, aveva eseguito un sopralluogo nella zona del carcere e il Romeo gli aveva fatto intendere che, con quella recinzione, sarebbe stata deturpata la zona. A chiarimento avvenuto la querela era stata rimessa e il Musolino lo aveva elogiato pubblicamente a un convegno sul lavoro penitenziario svoltosi all'Hotel Excelsior di Reggio Calabria il 20 e il 21 novembre 1987.

Le affermazioni del Quattrone hanno trovato riscontro nella documentazione amministrativa e nei resoconti giornalistici acquisiti agli atti del fascicolo per il dibattimento.

Provata la responsabilità del Romeo in ordine al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ascrittogli, non resta che determinare la sanzione da applicare.

Certamente sussistenti sono le contestate aggravanti dell'aver l'imputato svolto un ruolo dirigenziale nell'ambito dell'associazione di appartenenza, per come si desume dalle dichiarazioni dei vari collaboratori e dal fatto che egli, ad esempio, accompagnò De Stefano Paolo negli incontri con il latitante Pesce Giuseppe di cui si è detto, e dell'aver

⁸⁰Pag.

(⁸¹) il sodalizio criminoso disponibilità di armi, così come risulta dalla sentenza emessa nel processo Albanese Mario ed altri, ormai irrevocabile.

Tenuto conto della circostanza che nel certificato penale non figurano precedenti condanne a carico del prevenuto, possono concedersi allo stesso le attenuanti generiche, da dichiararsi equivalenti alle contestate aggravanti.

pertanto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., stimasi conforme a giustizia irrogare al Romeo la pena di anni cinque di reclusione.

L'imputato deve, poi, condannarsi, come per legge, al pagamento delle spese processuali.

In considerazione dell'entità della sanzione inflitta al giudicabile (anni cinque di reclusione), egli, ai sensi dell'art. 29 c.p., va dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e, secondo il disposto dell'art. 32 c.p., in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena.

P. Q. M.

Letti gli articoli 533 e 535 c.p.p., dichiara Paolo Romeo colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche riconosciute equivalenti alle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione oltre che il pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28 e 29 c.p., dichiara il Romeo interdetto in

⁸¹Pag.

(⁸²) perpetuo dai pubblici uffici e, visto l'art. 32 c.p., lo dichiara in stato di interdizione legale per la durata della pena.

Visto l'art. 544 co. 3° c.p.p., riserva in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Reggio Calabria, 12 ottobre 2000

⁸²Pag.